

20 aprile 2021

# IL VALORE

della Professione

News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

## Rivalutazione fiscale con imposta sostitutiva al 3%: un'occasione da cogliere?

di Guerino Russetti

In questi giorni dedicati alla predisposizione dei conti annuali, operatori economici, benché assorbiti dalla gestione delle questioni strettamente connesse con l'emergenza Covid-19 (maggiormente riferite agli adempimenti relativi a contributi concessi dai Pubblici poteri), sono altresì alle prese con importanti scelte in tema di rivalutazione dei beni d'impresa, quale opportunità con cui si può dare evidenza patrimoniale alle plusvalenze latenti e, conseguentemente, alla opzionale possibilità di attribuire ai maggiori valori rivalutati anche riconoscimento fiscale.

L'art. 110 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto 2020) ha infatti reintrodotto disposizioni che consentono la rivalutazione - anche solo civilistica - dei beni materiali ed immateriali (nonché delle partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento), da effettuarsi nel bilancio (riferendosi ad un soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) redatto al 31 dicembre 2020.

Sotto il profilo oggettivo sono rivalutabili:

a)-le immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature ecc.) e immateriali (brevetti, marchi, licenze, ecc.), ammortizzabili e non ammortizzabili;

b)-le partecipazioni "immobilizzate" in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

La norma letteralmente esclude gli "immobili alla cui produzione o cui scambio è diretta l'attività d'impresa", tuttavia, secondo consolidata interpretazione l'esclusione vale per tutti i beni-merce.

In relazione ai beni immateriali, l'Agenzia delle entrate (vedi, da ultimo, la circolare n. 14/2017) considera rivalutabili soltanto i beni che siano espressione di diritti giuridicamente tutelati (licenze, marchi, brevetti, diritti di concessione, know how, ecc.). Dunque, non è possibile rivalutare l'avviamento ovvero gli oneri pluriennali (quali le spese di sviluppo o quelle di

impianto e di ampliamento, che peraltro "beni" non sono).

I beni possono essere rivalutati se risultano iscritti nel bilancio nel bilancio sia al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che al termine dell'esercizio successivo (in corso al 31 dicembre 2020): ne deriva che è necessario riscontrare la presenza del bene in bilancio su due esercizi consecutivi. Sul punto, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha sempre precisato che per le operazioni straordinarie avvenute nell'arco temporale esistente tra i due bilanci presi a riferimento (dunque, ai nostri fini, nel 2020) deve tenersi presente che:

-in ipotesi di fusione o scissione, le regole (civilistiche e contabili) di "identità" soggettiva tra le società partecipanti consentono di considerare soddisfatto il predetto requisito della "doppia presenza" del bene in bilancio (tanto nel 2019, nel bilancio della società dante causa, quanto nel 2020, nel bilancio della società avente causa) e che

-in caso di conferimento (vedi la citata Circolare n. 14/2017), pur non realizzandosi una vera e propria identità soggettiva tra conferente e conferitario, l'ipotesi di conferimento effettuato in neutralità fiscale nel corso del 2016, valorizzando quanto contenuto nell'articolo 176, comma 4, del TUIR - secondo cui "*le aziende si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente*" - il conferitario possa considerare iscritti nel proprio bilancio 2020 (e quindi rivalutare) i beni oggetto di conferimento (che figurano iscritti nel bilancio 2019 del conferente).

Questione più delicata è quella che riguarda la rivalutabilità di beni, giuridicamente esistenti, che non sono mai stati iscritti nell'attivo di bilancio (è, ad esempio, il caso di un marchio i cui costi di registrazione siano stati imputati a conto economico ma mai capitalizzati). Sul punto, come auspicato da Assonime nella circolare n.

## Rivalutazione fiscale con imposta sostitutiva al 3%: un'occasione da cogliere?

6/2021, l'Agenzia sembra aver sciolto il dubbio - nel senso di consentire tale possibilità - con una risposta ad istanza di interpello, resa dalla Direzione Centrale Grandi contribuenti non pubblicata e recentemente divulgata dalla stampa specializzata (sulla delicata e controversa questione si erano anche espresse pochi giorni prima la Direzione Regionale della Lombardia, in senso conforme, e la Direzione Regionale del Veneto, in senso contrario).

Incerta è, nonostante l'indirizzo dell'Amministrazione finanziaria muova costantemente in senso positivo, anche la rivalutabilità dei beni relativi ad aziende in affitto: sul punto, infatti, benché l'Agenzia delle entrate abbia sempre specificato che la rivalutazione va effettuata dal soggetto che, alla luce delle disposizioni del codice civile, effettua gli ammortamenti dei beni, ciò che crea incertezza è proprio la nebulosa disciplina che da sempre caratterizza l'affitto di azienda in ordine al corretto *accounting* dell'operazione, laddove non si è mai consolidata una prassi contabile che chiarisca se e con quali modalità l'affittuario debba (o meno) iscrivere in bilancio i beni dell'azienda presa in affitto.

Eppure la rivalutazione è un istituto ben noto al nostro ordinamento, atteso che dalla legge n. 342/2000 si sono susseguite, soprattutto nelle disposizioni nel contesto delle manovre finanziarie di fine anno, numerose disposizioni simili.

La rivalutazione è una facoltà concessa, in deroga alle disposizioni dell'art. 2426 c.c., alle società di capitali, agli enti commerciali e, più in generale, a tutti i soggetti titolari di un reddito di impresa che non adottino, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Possono fruire del regime in parola anche i soggetti che operano in regimi semplificati di contabilità: ciò emerge dalle disposizioni dell'art. 15 della citata legge n. 342 del 2000 che, in quanto norma compatibilmente applicabile (secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni dello stesso art. 110 del DL n. 104), stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato (anche se l'attualità di quest'ultimo requisito formale resterebbe da verificare) dal quale risultino i prezzi di costo e

la rivalutazione compiuta.

La rivalutazione dei beni va eseguita nel bilancio dell'esercizio 2020 e può essere effettuata anche con riferimento a singoli beni (e non più, come in altre occasioni, ad intere categorie omogenee di beni) e può essere operata ai soli fini civilistici ovvero anche con effetto fiscale.

Prescindendo dalle situazioni in cui si ritenga opportuno eseguire la rivalutazione solo ai fini civilistici (quindi senza alcun effetto fiscale), l'interessante novità delle disposizioni in commento (rispetto alle numerose precedenti norme di medesimo tenore) risiede nel fatto che per il riconoscimento fiscale (operante, per i "soggetti solari", già dal 1° gennaio 2021) del maggior valore attribuito ai beni citati è sufficiente versare un'imposta sostitutiva di IRES (e relative addizionali) ed IRAP pari (soltanto) al 3% del maggior valore dei beni rivalutati (rateizzabile in tre quote annuali con scadenza alla data di versamento del saldo delle imposte dirette). Tale opportunità consentirebbe, dunque, di beneficiare della deduzione, ai fini IRES ed IRAP, di maggiori ammortamenti sui beni oggetti di rivalutazione; inoltre la scelta dei beni da rivalutare può essere effettuata prescindendo dalla necessità di rivalutare un'intera categoria omogenea di beni (com'era normalmente previsto in precedenti disposizioni simili) e, dunque, effettuare un conveniente "*cherry picking*" sugli *asset* da rivalutare.

L'onere (potenziale) ulteriore che scaturisce dalla rivalutazione fiscale è la necessità di apporre un vincolo di sospensione di imposta sulla riserva di patrimonio netto iscritta in contropartita contabile dei maggiori valori attribuiti ai beni (e contabilmente rilevata al netto della predetta imposta sostitutiva del 3%), con la conseguenza che l'eventuale successiva distribuzione della riserva comporta la tassazione integrale della riserva stessa (e l'attribuzione di un credito tributario per l'imposta sostitutiva versata); la riserva vincolata in questione non subisce invece alcuna tassazione solo se successivamente utilizzata a copertura di perdite.

Ovviamente, in caso di rivalutazione effettuata ai soli fini contabili, la riserva non subisce alcun vincolo di sospensione d'imposta (non generando alcuna imposizione) ma gli ammortamenti deducibili fiscalmente sono effettuati sul valore fiscale originario (non rivalutato).

## Rivalutazione fiscale con imposta sostitutiva al 3%: un'occasione da cogliere?

Il valore fiscale rivalutato dei beni (riconosciuto per effetto del versamento dell'imposta sostitutiva) - ancorché riconosciuto a decorrere dal 2021 ai fini dell'ammortamento - è invece soggetto ad una diversa regola in ipotesi di successiva cessione dei beni rivalutati: l'art. 110, comma 5, del DL n. 104/2020 prevede infatti che *"nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2024, ndr), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione"* (vale a dire che le plus/minusvalenze da cessione di un bene rivalutato vanno parametrize, fino alla predetta data, sul valore fiscale del bene assunto al netto del maggior valore fiscalmente rivalutato).

Inoltre, il saldo attivo della rivalutazione, iscritto (quale incremento del patrimonio netto) può essere "affrancato" versando (con le medesime scadenze previste per l'imposta 3%) un'ulteriore imposta sostitutiva con aliquota del 10%; il contestuale versamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo di rivalutazione (10%) e di quella per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori (3%) consente così - a decorrere dal 2021 - di beneficiare dell'ammortamento fiscale sui (maggiori) valori rivalutati (e fiscalmente riconosciuti) e inoltre di poter liberamente utilizzare la riserva, anche distribuendola ai propri soci, senza alcuna ulteriore appendice debitoria nei confronti del Fisco.

Le considerazioni evidenziate si basano sulla vigente formulazione delle disposizioni del più volte richiamato art. 110: queste ultime infatti - unitamente a quelle di mero riallineamento tra (minori) valori fiscali e (maggiori) valori contabili già presenti in bilancio, contenute nel medesimo art. 110 del DL n. 104 - sono, allo stato attuale, al vaglio dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla verifica della capacità delle casse erariali di sopportare i futuri effetti che i descritti regimi di rivalutazione e riallineamento genereranno sulle basi imponibili dei prossimi periodi.

### AVVERTENZE

"Il Valore della Professione" non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

## DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

## Commercialisti, social network e codice deontologico

di Luca Tinello

“... Firmeremo, però ... “turandoci il naso”. Negli anni settanta Montanelli invitò gli Italiani a “turarsi il naso” e a votare per la Democrazia Cristiana. Vogliamo che vi sia chiara una cosa. Stiamo facendo esattamente questo ...” Con questa affermazione, nel gennaio di quest’anno, il dott. Matteo De Lise (presidente dell’associazione *Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili*) comunicava al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’adesione del suo sindacato alle “*proposte di emendamento al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139*” (predisposte per la necessaria correzione legislativa che avrebbe permesso di tornare a far votare la nostra categoria professionale).

Tale affermazione, al confine tra il diritto di critica e la violazione di una serie di precetti contenuti nel nostro codice deontologico, veniva anche pubblicata sui social, spingendo così diversi colleghi (che potremmo definire *leoni da tastiera*) ad esprimere compulsivamente ed esageratamente attacchi (anche personali) verso i nostri vertici nazionali.

Questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e per la quale il consigliere nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, **Giorgio Luchetta**, in una intervista ad **Eutekne.info** (dei primi di marzo) stigmatizzava quanto accaduto, ribadendo che se è vero che l’utilizzo diffuso dei social network è un luogo di condivisione, scambio e confronto di riflessioni e pensieri, è altrettanto vero che la condotta di ogni commercialista, (ivi compresi di coloro che ricoprono incarichi istituzionali all’interno della categoria - come un presidente di un sindacato n.d.r. -), deve rispettare i precetti contenuti nel codice deontologico. E rimarcava che anche in occasione di critiche e dissensi, la manifestazione del pensiero deve essere sempre caratterizzata dalla **trasparenza, rispetto e considerazione**, a tutela del decoro e dell’immagine della Professione. Dopo aver ricordato gli articoli del codice deontologico posti a presidio dell’**irreprebensibilità** che connota un iscritto al nostro ordine, concludeva l’intervista preannun-

ciando che “il Consiglio nazionale provvederà a breve ad un aggiornamento del codice etico della professione diretto a precisare, con maggior dettaglio, i doveri e gli obblighi da rispettare in occasione dell’utilizzo dei social media da parte degli iscritti”.

E così, nella seduta dell’11 marzo 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha provveduto ad aggiornare il codice deontologico approvato in data 17/12/2015 (e aggiornato una prima volta in data 16/01/2019). L’aggiornamento ha riguardando l’articolo 39 con l’inserimento, al primo comma, dell’inciso “... e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network ...” e l’introduzione del secondo comma, prima assente.

Nell’attuale versione, l’articolo 39 è il seguente:

1. *Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice.*

2. *Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1.*

La primissima impressione che si è avuta su tale modifica, non è stata positiva. La revisione, d’altronde, non riguardando l’introduzione di nuovi precetti, bensì assimilando i nuovi mezzi di comunicazione (quali i **social network**) agli altri mezzi di informazione (già previsti presenti nel codice deontologico), non sembrava aver aggiunto alcunché.

In realtà, la modifica è di grandissimo impatto sotto l’aspetto delle possibili conseguenze disciplinari, perché amplia le occasioni in cui è possi-

## Commercialisti, social network e codice deontologico

bile violare i canoni comportamentali dovuti dal professionista. In particolare, è stata rafforzata la rilevanza del comportamento *anche al di fuori dell'esercizio della professione*, prevedendo espressamente il contegno da adottare nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale (social media), che, oltre a facebook, twitter e instagram, comprendono strumenti ulteriori, tra cui:

- ◆ Blog;
- ◆ Reti professionali (*Business network*);
- ◆ Progetti collaborativi (*Collaborative learning*);
- ◆ Reti aziendali (*Enterprise social network*);
- ◆ Forum (in internet);
- ◆ Elenchi di segnalibri (*Social Bookmarking*);
- ◆ Giochi di rete sociali (*Game sharing*);
- ◆ Condivisione di video (*Video sharing*);
- ◆ Realtà virtuali (*Virtual world*);

A questi può senz'altro aggiungersi anche il sistema di messaggistica istantanea denominato "WhatsApp", grazie alla possibilità di veicolare messaggi tramite gli "stati" (informazioni visibili - per trenta secondi - ad una molteplicità predefinita di persone).

### PRINCIPI DEONTOLOGICI RAFFORZATI

Dicevamo che il novellato art. 39, nel richiamare i basilari principi a cui si deve tenere l'iscritto nelle sue esternazioni, ne rimarca l'importanza. Tali principi riguardano:

**L'INTEGRITÀ** (art. 6 comma 1): "Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale"; (art. 6 comma 2): "Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni."

### IL COMPORTAMENTO

**PROFESSIONALE** (art. 11): "1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa. 2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell'attività professionale. 3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene. 4. Il professionista ha l'obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall'Ordine e dal Consiglio di Disciplina. 5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione."

### LA COLLABORAZIONE

**TRA COLLEGHI** (art. 15 comma 2): "Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi."

### GLI INCARICHI

**ISTITUZIONALI** (art. 28 comma 1): "Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto locale o nazionale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio."

### I RAPPORTI CON GLI ORDINI

#### E CONSIGLI DI DISCIPLINA LOCALI

**E IL CONSIGLIO NAZIONALE:** (art. 29 comma 1): "Nell'esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto, correttezza e considerazione."

### CONSEGUENZE SANZIONATORIE

L'inosservanza delle sopra richiamate norme deontologiche, può comportare, all'esito di un

## Commercialisti, social network e codice deontologico

procedimento disciplinare, l'irrogazione di sanzioni che vanno, normalmente, dalla **censura** alla **sospensione fino ad un anno**.

Tuttavia, tali sanzioni possono essere aumentate in virtù dell'articolo 8 del vigente Codice delle sanzioni che così recita:

1. *Costituiscono autonome circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione di una più grave sanzione:*

- a) *la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto;*
- b) *la sussistenza di dolo;*
- c) *la significatività della violazione o del danno arrecato;*
- d) *la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto.*

2. *In presenza delle circostanze di cui al primo comma, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:*

- a) *con la sospensione dall'esercizio professionale fino a due mesi, nel caso in cui sia prevista la sanzione disciplinare della censura;*
- b) *fino alla sospensione dall'esercizio professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura e ricorra l'ipotesi di cui alla lett. d del comma precedente;*
- c) *fino alla sospensione dall'esercizio professionale superiore ad un anno, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale sino a un anno;*
- d) *fino alla radiazione, in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sia altrimenti applicabile la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale non inferiore ad uno e fino a due anni.*

3. *È considerata violazione molto grave, per la quale può essere inflitta la sanzione della radiazione, anche la reiterazione di più e diversi comportamenti che, se valutati singolarmente comporterebbero l'applicazione di sanzioni minori, manifestano invece, nel loro complesso, un comportamento professionale non consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio stesso e non rispondente ai doveri di lealtà nei confronti di clienti, dei colleghi e dell'Ordine di appartenenza.*



CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO  
CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL  
CENTER FOR CRIMINAL TAX LAW

CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

### WEBINAR

“LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE  
NEL PROCESSO PENALE E TRIBUTARIO”

MARTEDI' 4 MAGGIO 2021 – ORE 15.30/17.30

15.15 Indirizzi di saluto

-Avv. Maria Bruccoleri – Coordinatore gruppo siciliano Centro Diritto Penale Tributario

-Avv. Giovanni Immordino - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

-Prof. Avv. Angelo Cuva - Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Palermo; Docente di Diritto Tributario nell'Università di Palermo

-Avv. Mario Garavoglia - Presidente Centro Diritto Penale Tributario

15.30 Introduce e modera Avv. Maria Bruccoleri

Interventi:

-Avv. Alessandro Cottone - Avvocato tributarista del Foro di Palermo

-Prof. Avv. Salvatore Sammartino - Prof. Ordinario di Dir. Trib., Università di Palermo

-Dott. Fabrizio Escheri - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

-Prof. Avv. Alessandro Dagnino - Avvocato tributarista; Docente di Dir. Trib., Università degli studi dell'Aquila - Presidente ANTI Sicilia Occidentale

-Avv. Ornella Tripi - Avvocato tributarista del Foro di Palermo

-Avv. Lorenzo Imperato - Presidente Vicario Centro Diritto Penale Tributario

-Prof. Antonio Perrone - Prof. Ordinario di Dir. Trib., Università di Palermo Dip. di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS)

-Prof. Avv. Chiara Gioè - Vicepresidente Del. Reg. Pa e Sicilia Occ. U.A.E. - Docente di Giustizia Tributaria nell'Università di Palermo

Gli eventi si svolgeranno su piattaforma “TEAMS”.

La partecipazione è gratuita fino  
ad esaurimento posti nella piattaforma

## AGEVOLAZIONI FISCALI

INCENTIVATE  
LE AGGREGAZIONI AZIENDALI

di Antonio Bevacqua

Al fine "di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale", il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (artt. 11 e 11-bis), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, nel riproporre il c.d. "**bonus aggregazioni**", l'agevolazione temporanea che fu introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, reiterata dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, prevede, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, il **riconoscimento fiscale gratuito** del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di **fusione** e di **scissione**, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di **conferimento** d'azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del TUIR, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Si tratta, in particolare, della **temporanea deroga al principio di neutralità fiscale** tipico delle operazioni straordinarie, in quanto viene disposto il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni di conferimento d'azienda, fusione e scissione ed imputati all'avviamento ed ai beni strumentali materiali e immateriali, entro il complessivo limite di 5 milioni di euro.

L'effetto consiste nel diritto alla deducibilità fiscale, Ires ed Irap, dei **maggiori ammortamenti** con ricaduta sulla quantificazione di plusvalenze o minusvalenze eventualmente realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta.

L'agevolazione è riconosciuta alla verifica

della sussistenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi**, il beneficio è riconosciuto qualora il soggetto risultante dall'operazione straordinaria rientri in una delle tipologie societarie previste dal comma 1, lettera a) dell'art 73 del TUIR (le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, ecc.).

Quanto ai **requisiti oggettivi** le società che partecipano all'operazione straordinaria:

- devono essere "operative" da almeno due anni;
- devono essere fra loro "indipendenti", nel senso che non devono far parte dello stesso gruppo societario, né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento, né controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile (le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

In deroga, la L. 178/2020 ha previsto l'applicazione dei benefici ai soggetti tra i quali il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni, diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, a condizione che entro un anno dalla data di detta acquisizione abbia efficacia giuridica una delle operazioni di aggregazioni.

Inoltre, i soggetti che partecipano all'operazione di aggregazione aziendale devono trovarsi o devono essersi trovati ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle stesse condizioni di "operatività" ed "indipendenza" che consentono il riconoscimento fiscale.

La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati, **decade** dall'agevolazione, "fatta salva l'attivazione della procedura

## INCENTIVATE LE AGGREGAZIONI AZIENDALI

di interpello "disapplicativo" (articolo 11, comma 2, L. 212/2000).

Infine, le disposizioni concernenti il c.d. "bonus aggregazioni" non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza ex d.lgs. 14/2019.

L'articolo 1 della L. 178/2020, commi da 233 a 243, derogando alla disciplina generale, ha previsto l'applicazione dei benefici ai soggetti tra i quali il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni, diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, a condizione che entro un anno dalla data di detta acquisizione abbia efficacia giuridica una delle operazioni di aggregazioni. In tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni di "operatività" ed "indipendenza" che consentono il riconoscimento fiscale del beneficio devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

La L. 178/2020 ha inoltre introdotto **un ulteriore incentivo** per le operazioni di aggregazione aziendale deliberate nell'anno 2021, consentendo la trasformazione delle imposte anticipate riferite a perdite fiscali e ad eccedenze ACE, anche se non iscritte in bilancio, in **credito d'imposta**.

A tal proposito non pare esistano disposizioni contrarie circa la sovrapponibilità di tale agevolazione con i benefici relativi al c.d. "bonus aggregazioni" di cui abbiamo avanti detto.

La **trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate** deve avvenire:

- per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;

- per i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data delle aggregazioni.

L'importo massimo di imposte anticipate trasformabile in credito d'imposta è pari, da

ogni soggetto partecipante alle operazioni straordinarie, al:

- 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore;

- 2% della somma delle attività conferite.

La condizione per il riconoscimento di tale trasformazione in credito d'imposta consiste nel versamento di una **commissione pari al 25%** delle imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due rate:

- il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione;

- il 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo.

La commissione è deducibile "per cassa" ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi; esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel Mod. F24, può essere ceduto o chiesto a rimborso; deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del Tuir.

Indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate, le disposizioni previste dalla L. 178/2020 possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto partecipante alle operazioni.

## DIRITTO E PRATICA BANCARIA

INTERESSI DI MORA: PRIME REAZIONI  
ALLA DECISIONE DELLE SS.UU.

di Giovanna Grande

Le SS.UU., che avrebbero dovuto dirimere in materia di interessi moratori l'accesso dibattito giurisprudenziale, con la sentenza n.19597 del 18/09/2020, hanno creato maggiore confusione, soprattutto con l'individuazione di una "nuova formula" di calcolo del "tasso soglia-mora", in aggiunta al tasso soglia globale dettato dalla legge 108/96, ovvero:

$(5/4 \text{ T.E.G.M.} + 4) + (5/4 \times \text{Maggiorazione tasso di mora rispetto ai tassi corrispettivi})$ , dove:

-il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della Legge. n. 108 del 1996, dell'art. 644 cod. pen. e del D.M. del periodo considerato;

-il secondo addendo è il "di più" riferito alla maggiorazione degli interessi moratori.

A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione dell'attesa pronuncia, qualche Tribunale di merito già dissente dall'autorevole statuizione chiedendo ai CTU di verificare la legittimità della nuova formula e dei dati ivi contenuti.

Nella *news letter* n. 56 del 13/10/2020 "Il Nuovo algoritmo per la verifica dell'usura" sono state mosse diverse critiche alla predetta formula, in particolare è stato evidenziato il contrasto con il disposto dell'art. 2 legge 108/96, il quale attribuisce solo al **Ministro del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio**, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari **nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Solo il tasso, così calcolato ed opportunamente incrementato, costituisce il limite, previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari**

Il metodo innovativo di sommare al T.E.G.M. i valori medi dello spread degli interessi di mora rilevati da **soggetti non legittimati** e risalenti a periodi diversi da quelli indicati dalla

legge, integra sia la violazione del precetto normativo, sia il vizio sostanziale di applicazione di dati non aggiornati, non omogenei, relativi a un diverso arco temporale e per di più non rilevati per classi omogenee, ma per titolo giuridico.

Si precisa, anche, che fino al 2018, è stata effettuata un'unica rilevazione dello spread degli interessi di mora quantificato nella misura del 2,1% e riportato, per la prima volta, nel DM del 25.03.2003.

Dal 2003 al 2017 detta maggiorazione non è mai stata oggetto di aggiornamento.

Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sempre negato la necessità di individuare per gli interessi moratori una soglia d'usura diversa dal saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 legge n. 108/1996. E' stato censurato l'incremento arbitrario, in assenza di un preciso riferimento normativo, di qualche punto percentuale del tasso soglia, poiché quest'ultimo contempla già gli interessi di mora, essendo determinato dal tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia maggiorato del 25% + 4 punti, proprio per consentire agli intermediari di coprire ampiamente il rischio del credito, anche nel caso di mora.

Fra le tante si cita la sentenza del 30/10/2018 n. 27422 della Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto: "il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'articolo 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto

## INTERESSI DI MORA: PRIME REAZIONI ALLA DECISIONE DELLE SS.UU.

*percentuale il tasso soglia*”. “Il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi una “operazione”, e tanto meno un tipo contrattuale. Esso può infatti accedere a qualsiasi tipo di contratto, ed essere previsto per qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria: corrispettivi, provvigioni, rate di mutuo, premi assicurativi, e via dicendo. È dunque più che normale che il decreto ministeriale non rilevi la misura media degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di imporre al ministro del tesoro la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico.... il saggio di mora “medio” non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s’applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi “per tipo di titolo giuridico”.

Successivamente la sentenza del 22 aprile 2000, n. 5286 della Suprema Corte ha sancito che “....la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell’articolo 1, 3<sup>a</sup> comma, ha valore assoluto in tal senso)”.

Anche la dottrina all’unanimità da sempre contesta il metodo scelto dalle Sezioni Unite: “Non si vede come possa prevedersi una specifica soglia per gli interessi di mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo che dispone la soglia per il tasso di interesse, a qualunque titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio: come detto, **la diversificazione del tasso soglia, prevista dalla legge per le differenti categorie, è riferita alla natura del credito, non dell’interesse, e alla fisiologia, non alla patologia, del fenomeno....** (Roberto Marcelli “L’usura della legge e l’usura della Banca d’Italia: nella mora riemerge il simulacro dell’omogeneità. La rilevazione statistica e la verifica dell’art. 644 c.c.: finalità accostate ma non identiche”.

Pertanto, come era prevedibile, a pochi mesi dalla tanto discussa pronuncia delle SS.UU., il

**Tribunale di Teramo, con l’Ordinanza del 26/02/2021**, ha chiesto al CTU, su sollecitazione della difesa del debitore, di accertare, preliminarmente, la **legittimità e l’attendibilità del parametro di maggiorazione del tasso di mora, individuato dalle Sezioni Unite**.

In particolare, la difesa ha eccepito che esistono delle rilevazioni pubblicate nel bollettino statistico trimestrale della Banca di Italia in esecuzione dell’art. 51 del testo Unico bancario che individuano i TASSI MEDI A MEDIO E LUNGO TERMINE SUI FINANZIAMENTI PER CASSA CONCESSI ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE, già comprensive della mora. Alla luce di ciò, con riferimento ai mutui ipotecari, anziché operare delle maggiorazioni arbitrarie sui tassi soglia calcolati ex legge 108/96, il debitore ha chiesto, ed ottenuto dal Giudice, di riscontrare, ai fini dell’accertamento dell’usura, l’applicabilità dei tassi già rilevati in esecuzione dell’art. 51 del TUB, demandando al CTU di verificare preliminarmente:

se e in quale entità sussistano differenze tra i TEGM rilevati ex legge n. 108/96 riferibili ai mutui ipotecari ed i tassi di interesse pubblicati sui bollettini statistici trimestrali editi sempre dalla Banca di Italia riferibili ai mutui ipotecari a medio e lungo termine, ovvero alle operazioni che verosimilmente siano tali;

se, illustrandone le formule e modalità esecutive, risultano emanate Circolari della Banca di Italia disciplinanti la rilevazione dei tassi di interesse ex art. 51 del D.Lgs. N. 385/1993 (TUB);

con facoltà di avvalersi di specialistiche collaborazioni e di accedere presso uffici pubblici delle Istituzioni Creditizie e di Vigilanza Creditizia, di verificare le modalità, ed ogni altro dato utile e ritenuto necessario, di rilevazione della maggiorazione per la Mora pubblicata dai Decreti Ministeriali ex legge n. 108/96, nonché dei TEGM riferibili ai mutui ipotecari;

con facoltà di avvalersi di specialistiche collaborazioni e di accedere presso uffici pubblici delle Istituzioni Creditizie e di Vigilanza Creditizia, di verificare le modalità, ed ogni altro dato utile e ritenuto necessario, di rilevazione dei

## INTERESSI DI MORA: PRIME REAZIONI ALLA DECISIONE DELLE SS.UU.

tassi di interesse pubblicati sui Bollettini statistici trimestrali ex art. 51 TUB e se gli stessi, e da quando, sono comprensivi della mora;

All'esito degli accertamenti, in caso di riscontro di scarsa differenza, entro il limite di tolleranza statistica inferiore all'1%, tra i tassi di interesse ex art. 51 TUB, riferiti alle categorie di operazioni creditizie a medio e lungo termine, e, comunque quelle più affini ai mutui ipotecari, ed il TEGM ex legge n. 108/96, riferito ai mutui ipotecari, esegua il riscontro usurario riferito al tasso di mora senza alcuna maggiorazione prevista dalle Sezioni Unite;

Riferisca il CTU, con facoltà di accesso ai fini della giustizia ovunque ritenuto utile e imprescindibile, quant'altro necessario per lo svolgimento di questa parte dell'incarico tenendo presente **l'obiettivo di riscontrare l'attendibilità del tasso di interesse riferibile alla categoria creditizia mutui ipotecari e operazioni similari rilevati e pubblicati dalla Banca di Italia per le diverse finalità: legge 108/96 e art. 51 TUB.**

Pur condividendo i legittimi dubbi sollevati sulla validità e attendibilità del tasso soglia-mora, non si può non rilevare che tale Ordinanza incorre nello stesso errore delle SS.UU di individuare un ulteriore tasso soglia, nonostante la legge abbia già disciplinato la determinazione di un unico tasso soglia globale, certo e riscontrabile, attribuendone il compito ad autorità deputate al controllo e alla repressione del fenomeno usurario (Ministero del Tesoro).

Il valore assoluto del tasso soglia vigente deriva, oltre che dall'autorevolezza dell'ente preposto alla sua determinazione, dal contenuto stabilito dall'art. 644 del c.p. e dalla modalità di rilevazione fissata dalla legge 108/96.

L'Ordinanza, incomprensibilmente, attribuisce al CTU l'incarico di verificare l'attendibilità di un terzo parametro di riferimento, quello individuato dall'art. 51 del TUB, scaturente dalle segnalazioni periodiche che le banche inviano alla Banca di Italia ai fini della vigilanza informativa. Detta rilevazione ha lo scopo di raccogliere informazioni circa le condizioni

applicate dalle Banche alla propria clientela sui depositi in conto corrente e sulle operazioni di credito.

A differenza del TEGM, tale dato non è rilevato dal Ministero del Tesoro, ma dalle singole banche, per finalità diverse rispetto alle rilevazioni trimestrali di cui alla legge 108/96; i dati raccolti includono gli interessi di mora, ma escludono tutti gli oneri che costituiscono un recupero di spese, quali a titolo meramente semplificativo spese di istruttoria e di perizia, di revisione del finanziamento e di assicurazione.

Inoltre, in merito all'oggetto dell'indagine non è dato capire se le operazioni sono classificate per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, ai sensi delle prescrizioni di cui alla legge 108/96.

E' evidente che le risultanze delle segnalazioni di cui all'art. 51 del TUB non sono comparabili, per diversità di scopo e contenuto con le risultanze delle rilevazioni di cui alla legge antiusura, effettuate secondo il disposto normativo e sotto il controllo delle massime autorità in materia creditizia: il Ministero del Tesoro, la Banca di Italia e l'Ufficio Italiano Cambi.

La decisione delle SS UU, nell'introdurre un nuovo algoritmo, tra l'altro palesemente in contrasto con la normativa e con i principi tecnico-scientifici, ha ingenerato la convinzione di un potere discrezionale nella scelta dei parametri di accertamento del fenomeno usurario, aumentando i contrasti la confusione in materia, a scapito del principio di certezza del diritto, di omogeneità dei giudizi e di oggettività della verifica.

La soluzione di ogni controversia è contenuta nell'art. 2 della legge 108/96 che al comma 4 individua il limite - previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale - oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, inteso tale tasso medio comprensivo di ogni onere e spesa connessi all'erogazione del finanziamento (mora inclusa).

## DIRITTO

## La responsabilità del professionista intellettuale

di Alessandra Catalano

Il contratto d'opera intellettuale è quel negozio avente ad oggetto lo svolgimento da parte di un professionista di un'attività professionale di tipo intellettuale solitamente dietro corrispettivo di una somma di denaro che il cliente si obbliga a corrispondere.

Si tratta, dunque, di un contratto a prestazioni corrispettive, previsto dall'art. 2230 c.c., il cui inadempimento da parte del professionista determina il sorgere in capo allo stesso di una responsabilità professionale, la quale, rispetto a quella di cui all'articolo 1218 c.c., presenta talune peculiarità.

E d'uopo premettere che, nonostante il codice non ci dia una precisa definizione di prestatore d'opera intellettuale, grazie ad una lettura sistematica delle diverse norme che se ne occupano, tale soggetto viene ravvisato nel professionista che, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo che di un lavoro subordinato, svolge la sua attività personalmente, così come sottolineato dall'art. 2232 c.c. in considerazione del rapporto fiduciario che si instaura tra professionista e cliente, nonché tendenzialmente in piena autonomia e discrezionalità.

La caratteristica principale di tale rapporto obbligatorio risiede, però, nella particolare diligenza cui è tenuto il professionista nell'eseguire la prestazione. Difatti, se generalmente la legge prescrive all'art. 1176, comma 1, c.c. che il debitore è tenuto ad adempiere l'obbligazione di cui è titolare mediante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, al contrario, laddove l'obbligazione consiste nello svolgimento di un'attività professionale, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo la diligenza va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

In altre parole, quando il rapporto obbligatorio si instaura tra professionista e cliente, ai fini della valutazione circa un eventuale inadempimento, bisognerà accertare l'utilizzo di una diligenza qualificata, cioè parametrata non all' "uomo medio" bensì al "professionista medio", cioè il soggetto dotato di normali capacità tecniche che siano espressione del livello me-

dio della categoria di appartenenza.

Ecco, dunque, che la diligenza qualificata costituisce il paradigma dell'adempimento del debitore, vale a dire il criterio di determinazione del contenuto della prestazione dovuta e la misura della correlata responsabilità, calibrata sulla natura dell'attività esercitata.

Invero, questa regola viene, secondo alcuni, derogata dall'art. 2236 c.c. con cui il legislatore ha inteso prevedere una limitazione della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale allorquando la prestazione implica la necessaria risoluzione di problematiche tecniche di speciale complessità, stabilendo che il soggetto risponda dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.

L'art. 2236 c.c. si pone, dunque, come norma derogatoria eccezionale poiché non si applica, come l'art. 1176, comma 2, c.c., indistintamente nei confronti tutti i professionisti, ma solamente nell'ambito di un contratto d'opera intellettuale e limitatamente alla perizia che entra in gioco nel risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà.

Inoltre, nonostante la posizione di dottrina e giurisprudenza non sia definita sul punto, va segnalato un orientamento secondo cui l'art. 2236 c.c. sia applicabile, in via analogica, anche alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del prestatore d'opera intellettuale in considerazione del fatto che, a prescindere da come l'illecito venga qualificato, la ratio della norma è sempre quella di tutelare il professionista, e la prestazione, nell'uno o nell'altro caso, ha il medesimo contenuto.

Ciò posto, l'aspetto più discusso del contratto d'opera intellettuale riguarda la qualificazione delle obbligazioni che dallo stesso scaturiscono come obbligazioni di mezzi o di risultato.

Secondo la tesi tradizionale, da sempre maggioritaria, l'obbligazione del professionista appartiene alla categoria delle obbligazioni di mezzi poiché lo stesso si obbliga a svolgere un'attività, con la dovuta diligenza di cui ampiamente discusso, a prescindere dal conseguimento di una certa finalità.

## La responsabilità del professionista intellettuale

In tal senso, si è sempre fatto l'esempio del medico, che non si obbliga a guarire il paziente, bensì a fornirgli tutte le cure di cui ha bisogno.

In ciò si coglierebbe, peraltro, la differenza con il contratto d'opera manuale di cui all'art. 2222 c.c. che, com'è facile desumere dal tenore letterale della norma, obbliga il prestatore ad un determinato risultato, ovvero al compimento di un'opera materiale o un servizio prestabilito.

A questa tesi se ne contrappone un'altra, che colloca tale obbligazione nella categoria delle obbligazioni di risultato, sostenendo che il professionista, lungi dall'essere tenuto solo ad espletare con diligenza la sua attività, al contrario si obbliga a conseguire il risultato prefissato.

Orbene, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata creata dalla dottrina francese e da questa veniva considerata particolarmente rilevante in ragione del fatto che in un caso la responsabilità che ne derivava seguiva il criterio della colpa, nell'altro quella della responsabilità oggettiva.

Tale schema è stato elaborato al fine di sottrarre le prestazioni professionali al rigoroso regime delineato dall'art. 1218 c.c. per ricondurle, piuttosto, a quello di cui all'art. 1176 c.c.

Le conseguenze applicative erano sostanzialmente due: 1) l'onere della prova dell'inadempimento ricadeva sul creditore; 2) il debitore poteva escludere la propria responsabilità fornendo la prova della sua condotta diligente.

Di fatto, la dicotomia mezzi/risultato permetteva, dunque, di trattare il debitore di mezzi come un danneggiante aquiliano (ex art. 2043 c.c.).

Ebbene, nel nostro ordinamento, tuttavia, con una serie di pronunce culminate nel 2008 (Cass. Sez. Un. n.13533/2001; Cass. Sez. Un. n.15781/2005; Cass. Sez. Un. n.577/2008), la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che non sussiste un dato normativo da cui desumere questa differenza di disciplina in punto di responsabilità.

La classificazione in questione non deroga, difatti, alla normale disciplina della responsabilità da inadempimento (ex art. 1218 c.c.) ma servirebbe unicamente per individuare la pre-

stazione oggetto dell'obbligazione ed orientare, pertanto, il giudizio sull'eventuale impossibilità sopravvenuta della stessa.

Diretta conseguenza è l'attenuazione dell'onere probatorio in capo al creditore: quest'ultimo dovrà provare il titolo dell'obbligazione inadempita ed il danno, ma non l'inadempimento, il quale dovrà solamente essere allegato.

Al debitore, invece, è attribuito l'onere di provare il suo adempimento o la causa a lui non imputabile che ha determinato l'inadempimento.

Tale quadro, che sembrava oramai pacifico, è stato recentemente rimesso in discussione dalla **III Sezione della Cassazione** che, con la pronuncia **n. 28992/2019** (appartenente al c.d. "decalogo di San Martino": dieci importanti pronunce della Suprema Corte in materia di responsabilità sanitaria), ha contestato l'assunto secondo cui il creditore può limitarsi ad allegare un inadempimento causa del danno di cui si lamenta ed ha, al contempo, riportato in auge la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato.

La Suprema Corte, in particolare, ha affrontato il tema del rapporto tra causalità materiale e inadempimento.

La causalità materiale, che attiene al collegamento naturalistico tra fatti e regola il nesso tra condotta ed evento di danno, è un elemento che, di regola, dev'essere dimostrato dal danneggiato.

Tuttavia - ha osservato la Corte - nel quadro della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., la soddisfazione dell'interesse creditorio è direttamente dipendente dalla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, sicché laddove tale interesse venga leso, concretizzando in tal modo il danno evento, si avrà inadempimento dell'obbligazione. In questi casi, l'inadempimento coincide con l'evento di danno e non è, in termini pratici, separabile dal nesso di causalità materiale che dallo stesso viene totalmente assorbito.

In tema di prova, pertanto, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione, mentre è onere del creditore allegare (e non provare) l'inadempimento, nel quale è assorbi-

## La responsabilità del professionista intellettuale

ta la causalità materiale. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione, e tanto meno di prova, della causalità materiale perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e il danno evento.

Una siffatta impostazione può essere applicata, secondo la Cassazione, al solo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare, ma non anche a quella avente ad oggetto un *facere* professionale, perché in tali ipotesi la causalità materiale assurge nuovamente alla sua funzione di elemento ricostruttivo della relazione tra condotta ed evento.

Se, difatti, si afferma che il medico è tenuto a curare e non a guarire il paziente (obbligazione di mezzi), così come l'avvocato si obbliga a garantire la prestazione professionale e non anche a vincere la lite, la prova del danno, cioè della mancata guarigione o della mancata vittoria, non coincide con l'inesatta esecuzione della prestazione dovuta, in quanto l'evento di danno potrebbe derivare anche da altre cause.

Ed allora, in tale tipo di responsabilità, dichiara la Cassazione, il creditore deve provare il nesso di causalità materiale tra l'evento di danno e la condotta qualificabile in termini di inadempimento, con la conseguenza che se a rimanere ignota è la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul creditore della prestazione professionale; se, al contrario, si ignora la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, o se resta indimostrata l'imprevedibilità e l'inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.

In particolare, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte è il seguente: *“ove sia condotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”*.

### AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accettati ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

## ATTIVITA' GIUDIZIARIA

## La revoca di amministratori e sindaci ex art. 2409 c.c. e la nomina dell'amministratore giudiziario/2

di Gennaro Brescia

Facendo seguito a un precedente intervento, nella presente disamina verranno approfonditi alcuni aspetti importanti della fattispecie prevista dall'art 2409 c.c. che interessa la professione e relativa all'intervento di revoca di amministratori e sindaci con nomina di un amministratore giudiziario,

**1.** - L'art. 2409 c.c. delinea un procedimento di volontaria giurisdizione finalizzato ad attuare un controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali essendo la denuncia ex art. 2409 c.c. finalizzata alla eliminazione in tempi rapidi delle irregolarità conseguenti alla violazione dei doveri degli amministratori e tale denuncia – se ammissibile e fondata – può comportare l'ispezione giudiziale della società e, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori (ed eventualmente anche dei sindaci) e la nomina di un amministratore giudiziario.

**2.** - La legittimazione alla denuncia spetta:

- ai soci che rappresentano il decimo del capitale sociale (nelle società chiuse, mentre nelle società aperte, il ventesimo del capitale sociale);
- al collegio sindacale;
- al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione;
- al pubblico ministero nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre nelle società chiuse non è più prevista la legittimazione del Pubblico ministero.

In generale, si ritiene che lo *status* attributivo della legittimazione costituisce una "*condizione dell'azione che, in quanto tale deve permanere intatta fino alla decisione dell'organo adito*" con la conseguenza che il venir meno di tale condizione nel corso del procedimento comporta l'*"improcedibilità"* del ricorso; del resto, in generale, non si vede come - una volta che il soggetto o l'organo, cui la legge attribuisce la legittimazione ex art. 2409 c.c., abbia perso il proprio *status* legittimante (o sia addirittura venuto meno quale organo) - il procedimento ex art. 2409 c.c. (quantomeno quello relativo a società chiuse) possa proseguire.

**3.** - La società è parte del procedimento: il primo comma del vigente articolo 2409 c.c. stabilisce, infatti, che il ricorso va notificato "*anche*

*alla società*", "*in tal modo qualificandola come parte a tutti gli effetti, anche se (...) in una condizione particolare di autonomia sia dai ricorrenti che dagli amministratori e dai sindaci*" e, in particolare, è stato anche ritenuto che essa è "*portatrice del medesimo interesse al ripristino della corretta amministrazione*" e "*la sua posizione è*", appunto, "*autonoma sia dai ricorrenti che dagli amministratori (e dai sindaci)*".

Poiché la società potrebbe assumere una posizione anche non a favore degli amministratori, e, dall'altro lato, che, proprio per questo motivo, la decisione della posizione da assumersi da parte della società non può essere presa dagli amministratori che hanno la legale rappresentanza, i quali si trovano, infatti, in conflitto d'interessi, da qui la necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., il quale rappresenti la società nel procedimento.

La necessità della nomina di un curatore speciale pone poi le questioni dell'individuazione:

- del soggetto o dei soggetti legittimati a chiederne la nomina, ritenendosi che la legittimazione spetti alla società stessa, "*tramite i propri organi*", ai "*singoli amministratori o sindaci o, ancora*" agli "*stessi ricorrenti o, se legittimato attivamente*", al "*P.M.*".

- dell'organo competente a provvedere alla nomina, alla luce del principio espresso dall'art. 80 c.p.c., l'istanza di nomina, ove il procedimento sia stato già instaurato (senza che la società sia stata previamente munita di un curatore speciale) dovrebbe proporsi al presidente del collegio al quale è assegnato il procedimento, ovvero al collegio medesimo.

**4.** - L'art. 2409 c.c. prevede che, per proporre la denuncia, occorre che vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità e in relazione a tale presupposto sono stati elaborati i seguenti principi:

- a seguito della riforma del diritto societario, le "*gravi irregolarità*", il cui "*fondato sospetto*" giustifica il ricorso alla procedura ex art. 2409 c.c., devono essere "*attuali*" e tali da potere "*arrecare danno alla società*";

- non integrano poi gravi irregolarità né le mere irregolarità formali né le contestazioni che coin-

## La revoca di amministratori e sindaci ex art. 2409 c.c. e la nomina dell'amministratore giudiziario/2

volgono scelte di merito dell'organo amministrativo, come tali, per giurisprudenza pacifica, non censurabili;

-è onere del denunziante allegare in modo specifico e dimostrare *"la sussistenza del requisito dell'attualità del danno o del pericolo di danno degli atti di gestione oggetto di denuncia al Tribunale"*;

-*"il fondato sospetto necessario per attivare il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. (...) può desumersi da mere prospettazioni di parte"*;

-sono non ammissibili le allegazioni che, ancor prima che indimostrate, siano generiche, ossia carenti sul piano assertivo.

**5.** – Quanto ai poteri dell'amministratore giudiziario nominato è stato previsto all'art. 92 disp. att. codice civile che il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.

L'amministratore giudiziario nominato, salvo che il decreto disponga diversamente, non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale; lo stesso entro i limiti dei poteri conferitigli sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.

E' inoltre previsto, che *"all'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea"*, senza però specificare quali siano i limiti al potere discrezionale attribuito al Tribunale e soprattutto quali siano i *"determinati atti"*.

Non vi è dubbio che ci si trovi davanti ad una norma speciale, non suscettibile di applicazione analogica, che consente un allontanamento dall'ordinario meccanismo di funzionamento delle società di capitali solo in presenza di un presupposto rappresentato dalla presenza di irregolarità tali da precludere la concreta operatività di tale meccanismo.

Si ritiene, tuttavia, che, pur in presenza di amministratore giudiziario regolarmente nominato, il controllo da questi operato sull'attività di gestione *"non può, di norma, estendersi al punto di esautorare la volontà ed i poteri dell'assem-*

*blea nell'ipotesi in cui questa eserciti le sue prerogative sugli oggetti su cui è chiamata ad esprimersi"*.

Il primo presupposto che giustifica l'attribuzione all'amministratore giudiziario dei poteri normalmente di prerogativa dell'assemblea è, ovviamente, l'impossibilità di un regolare funzionamento dell'organo deliberante, impossibilità che è stata ritenuta essere *"obiettiva o verificata, ancorchè volontaria"*.

In tali casi è stato anche ritenuto che all'amministratore giudiziario possa essere attribuito il potere di approvazione del bilancio di esercizio (contenente, oltre ad una rappresentazione fedele e corretta dell'esercizio conclusosi, le necessarie rettifiche conseguenti all'esito dell'ispezione) e della ricostruzione contabile della società negli anni precedenti, ancorchè da egli stesso redatti.

Volendo trovare un criterio cui uniformare l'applicazione della norma, non manca chi ha sostenuto, in passato, che *"i poteri dell'assemblea che possono essere eventualmente conferiti all'amministratore giudiziario sono quelli che attengono esclusivamente alla sfera della gestione e non già a diverse competenze assembleari - quali la modifica dello statuto - che nulla hanno a che vedere con la gestione"* (così Corte d'Appello di Catanzaro, 6 marzo 1997, in *Giur. comm.* 1998, II, 571). E' stato tuttavia ritenuto che la tesi, però, deve cedere davanti al dato letterale della norma, che non facendo distinzione tra assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria, autorizza la formulazione di ipotesi meno restrittive e in tal senso è stato disposto che l'amministratore giudiziario provveda alla modifica dello statuto sociale, nel senso di prevedere un collegio sindacale, e provveda poi alla nomina dei relativi componenti.

E' stata anche ipotizzata, molto più coerentemente, una soluzione intermedia, che ravvisa la possibilità di conferire all'amministratore i poteri dell'assemblea anche per eventuali modifiche statutarie, purchè esse siano funzionali al ripristino della corretta gestione della società.

E, sotto questo profilo, se, da un lato, è stato affermato non lasciare adito a dubbi l'istituzione e/o la nomina del collegio sindacale da parte dell'amministratore giudiziario, con conseguente nomina dei membri, dall'altro dovrebbe rima-

## La revoca di amministratori e sindaci ex art. 2409 c.c. e la nomina dell'amministratore giudiziario/2

nere allo stesso esclusa qualsiasi attività dell'assemblea che istituzionalmente implichi, oltre all'assenso dei soci, anche un loro successivo comportamento positivo in esecuzione della delibera, quali ad esempio le delibere aventi ad oggetto finanziamenti da parte dei soci, con particolare riferimento alle delibere di aumento di capitale, che comportano anche una modifica all'atto costitutivo.

5. – Quanto, infine, alle spese del procedimento, sempre l'art. 92 disp. att. codice civile prevede al quinto comma che il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale, mentre è stato ritenuto che, nel

procedimento ex art. 2409 c.c., trovi applicazione il principio della soccombenza.

Il medesimo principio deve ritenersi operante anche qualora la denuncia sia presentata dall'organo di controllo e sia poi respinta dal tribunale in quanto inammissibile o infondata (salvo che non ricorrano i presupposti per l'eventuale compensazione, anche parziale).

In contrario non varrebbe l'obiezione che il comma 7 dell'articolo prevede che in tali casi le spese per l'ispezione restano a carico della società, in quanto la deroga riguarda, appunto, solo le spese dell'ispezione, che di regola restano a carico dei denunciati.

## COMPENSI DEI REVISORI EE.LL.

### Raccomandazione del Consiglio Nazionale

*“Valutare con estrema attenzione l'opportunità di accettare incarichi di revisore negli enti locali che prevedono compensi manifestamente inadeguati in relazione al numero e alla complessità degli adempimenti o comunque iniqui alla luce dei parametri indicati dal “DM compensi”.*

È la raccomandazione rivolta dal nostro Consiglio Nazionale che *“intende favorire una risposta coordinata della professione dinanzi a pratiche inammissibilmente lesive del decoro del professionista e del complementare interesse pubblico, costituzionalmente tutelato, a una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di sotto dei livelli minimi di remunerazione coincidenti con la nozione di “equo compenso”.*

Per questo, dice il Consigliere Davide Di Russo, *“invitiamo i nostri colleghi anche a segnalare al Consiglio nazionale, per il tramite degli Ordini territoriali di appartenenza, offerte di compensi al di sotto*

*del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore”.*

*“Bisogna ribadire con forza – secondo Di Russo – l'esigenza di garantire l'equo compenso per il revisore. Il tema è quanto mai attuale, considerati i compiti sempre maggiori richiesti al revisore, che si conferma fondamentale interlocutore dell'ente anche nella delicata applicazione della copiosa normativa emergenziale. Anche grazie all'insistenza del Consiglio nazionale, che ha molto investito sulla formazione dei revisori, sono stati negli anni scorsi finalmente aumentati i limiti massimi al compenso, ma si tratta di un risultato che rischia di essere vanificato se, in virtù di un vuoto normativo, si propongono al revisore compensi tanto esigui da compromettere obiettivamente il regolare svolgimento della funzione. Una soglia minima – precisa Di Russo – si può e si deve ricavare implicitamente dal sistema e coincide, come ha*

*giustamente suggerito l'Osservatorio Enti Locali del Ministero dell'Interno, con il tetto massimo previsto dal “DM compensi” per la soglia dimensionale inferiore”.*

Da un primo campione analizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti emerge che il 23% dei comuni non tiene conto delle indicazioni ricavabili dal Dm 21.12.2018. Una situazione non circoscritta agli enti di minori dimensioni ma addirittura più frequente negli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Dall'analisi della Fondazione emerge poi che alcuni enti hanno deliberato compensi di importo pari al limite massimo della fascia inferiore.

Tali deprecabili episodi sono favoriti dall'assenza di tutela concreta al principio dell'equo compenso, la cui violazione non è assistita da alcuna sanzione, e, soprattutto, dal vuoto normativo che si registra in materia di specifica determinazione dei minimi al compenso del revisore.

## RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

# La prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità dell'ente

di Margherita Rampolla

Il caso oggetto di pronuncia di legittimità da parte della Cassazione Penale, sentenza n.28210/2020, trae origine dalla vicenda di una società ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25, comma 2, D.lgs. 231/2001 in relazione a diversi reati di corruzione, commessi da un consigliere di amministrazione della medesima e da un componente del comitato tecnico della Provincia. Quest'ultimo, infatti, otteneva dal consigliere importanti incarichi di natura professionale. Da tale condotta illecita la società traeva un profitto di rilevante entità, costituito dalla circostanza che il comitato tecnico provinciale aveva espresso parere favorevole sulle istanze presentate dalla s.r.l., tese ad ottenere importanti autorizzazioni amministrative. Dichiarato prescritto il reato presupposto a carico del consigliere di amministrazione della società, veniva confermata la responsabilità della stessa, la quale, ricorreva per Cassazione.

È opportuno menzionare tale pronuncia in quanto presenta rigorosi chiarimenti sul dibattuto rapporto tra responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 e reato presupposto che alla suddetta responsabilità dà origine, molto utili in un momento in cui le imprese sono chiamate all'aggiornamento dei propri modelli organizzativi.

Un caso del genere fa riflettere su quanto la disciplina della responsabilità degli enti abbia posto le sue basi su un modello ascrittivo, che formalizza la permanenza di una responsabilità della persona giuridica nelle ipotesi di un deficit di rimprovero rispetto alla persona fisica, che ha commesso il reato. Tale profilo trova, infatti, nell'art 8 comma 1 del D.lgs. 231/2001 una disciplina auto-evidente. La responsabilità dell'ente sussiste sia quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, sia nell'ipotesi in cui il reato si estingue per cause diversa dall'amnistia.

Il disposto di cui all'art. 8 comma 1 del D.lgs. 231/2001 rappresenta una forma di responsa-

bilità doppiamente oggettiva per ciò che concerne gli enti collettivi.

La responsabilità è individuale e oggettiva quando non sussiste alcun legame psichico, né attuale né potenziale; si presenta invece nell'aspetto collettivo quando manca non solo il nesso psichico tra fatto e agente ma anche il rapporto di causalità tra condotta ed evento.

A conferma dei profili di autonomia che l'illecito amministrativo presenta o può presentare rispetto al reato presupposto, è possibile citare la disciplina della prescrizione. La normativa suddetta si ricava dal combinato disposto degli artt 8, 22 e 60 del D.lgs. 231/01. Come già sottolineato, l'art. 8 enuncia la regola generale a cui segue l'art 22, specificatamente dedicato alla disciplina dei termini di durata della prescrizione dell'illecito amministrativo e agli atti interruttivi del corso della prescrizione. La regola speciale, invece, viene enunciata dall'art 60, il quale stabilisce un percorso alternativo qualora l'estinzione del reato presupposto si verifichi prima della contestazione dell'illecito amministrativo all'ente, poiché in questo caso si realizzerebbe la decadenza del potere di contestazione del suddetto. Il Giudice dell'illecito amministrativo deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito è stato commesso, a fronte di una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

Tuttavia, la fisionomia della responsabilità amministrativa dell'ente presenta profili di criticità per ciò che concerne l'orientamento della giurisprudenza di ultima istanza.

Partendo dalla corrente di pensiero giurisprudenziale più consolidata, l'illecito amministrativo dell'ente è considerato privo di una propria autonoma tipicità e dunque, si ritiene che sia pressoché impossibile distinguere il suddetto dal fatto criminoso individuale. Tale orientamento, infatti, sostiene che si tratti di

## La prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità dell'ente

una particolare forma di concorso necessario di persona fisica e persona giuridica nello stesso ed unico reato. Il paradigma della responsabilità concorsuale considera il “fatto” della persona fisica cui è connessa la responsabilità della persona giuridica come “fatto” di entrambe, antigiuridico, colpevole e con effetto di assoggettamento a sanzione.

Invero, i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno avanzato un'idea di esigenza politico criminale in quanto, se è vero che le organizzazioni societarie sono in grado di nascondere alle parti inquisitorie l'autore di un reato o di determinare, come nel caso di specie, la prescrizione del reato presupposto, ciò non significa che l'ente possa sottrarsi ad un accertamento penale per il medesimo fatto. L'illecito amministrativo dell'ente consiste in un fatto autonomo colpevole di tipo omissivo, che si realizza a causa dell'inottemperanza di soggetti qualificati come apicali o sottoposti dinnanzi a regole preventive e di controllo. La persona giuridica produce uno scostamento del comportamento effettivamente posto in essere rispetto a quello alternativo lecito, quale l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con finalità di prevenzione. Lo scopo di questo modello consiste infatti nel prevenire e impedire la consumazione del reato presupposto. Ciò comporta che ai fini del calcolo del termine di prescrizione la responsabilità dell'ente è riconosciuta come autonoma, e l'accertamento del reato presupposto viene richiesto incidenter tantum.

Sempre secondo tale orientamento, sul piano dell'accertamento processuale si alleggerisce l'onere probatorio della pubblica accusa che si accinge a perseguire un *corporate crime*. L'indagine del pubblico ministero per i reati presupposto potrà avvalersi della contestazione dell'illecito amministrativo alla sola persona giuridica qualora l'accusa si trovi priva di un'adeguata piattaforma probatoria. In termini pratici aumenta così la possibilità di ottenere una sentenza di condanna per il medesimo fatto storico.

Le conseguenze del principio di autonomia

sancito dall'art 8 c1 D.lgs. 231/2001 consentono al pubblico ministero di scegliere a quale processo e quali regole probatorie far soggiacere la persona fisica e l'ente con la semplice decisione di contestare, insieme al fatto reato della persona fisica, l'illecito amministrativo di quella giuridica. La difficoltà d'individuare le responsabilità personali in caso di reato presupposto prescritto può essere aggirata dal pubblico ministero con la contestazione del medesimo reato presupposto alla persona giuridica.

Sul terreno dell'elaborazione dimostrativa l'accusa guadagna vantaggi connessi all'inversione dell'onere della prova ma con un limite che riassume quanto stabilisce la massima della sentenza con cui si apre tale argomentazione. In presenza della declaratoria di prescrizione del reato presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica, il Giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o per il cui vantaggio fu commesso l'illecito, ma tuttavia non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto reato.

## CONTROLLO DI GESTIONE

### QUELLO CHE MARGINE E QUOZIENTE DI STRUTTURA NON DICONO

di Francesco Rhodio

*Il margine di struttura è il principale indice di solidità aziendale, ma la sua attendibilità è vincolata alla correttezza dei dati di bilancio sottesi al suo calcolo e agli aspetti qualitativi dell'informativa finanziaria*

Tutti conosciamo la regola della corretta correlazione tra fonti e impieghi, ossia quella per cui l'attivo fisso deve essere finanziato esclusivamente da fonti a medio lungo termine. In caso contrario ci si troverebbe nella deprecabile (e dannosa) situazione in cui i debiti a breve scadenza finanziano parte degli impegni a ritorno liquido di durata medio – lunga. Risultato: default aziendale, decozione e fallimento. Fine.

E, come già sappiamo, il principale indice di solidità, ossia quello che indica la correlazione tra fonti e impieghi, è il margine di struttura; esso mette a confronto le fonti durevoli (il patrimonio netto e i debiti finanziari a medio – lungo termine) con l'attivo fisso. Se il margine così calcolato assume valore positivo, la correlazione è rispettata.

In dettaglio, possiamo distinguere diverse configurazioni del margine di struttura; eccole di seguito esposte.

#### **Margine di struttura primario:** Patrimonio netto – Attivo fisso

Questa configurazione evidenzia se il solo capitale proprio (ossia gli apporti dell'imprenditore più l'autofinanziamento della gestione) sia sufficiente, da solo, a sostenere gli investimenti nell'attivo fisso. Se il valore del margine è positivo, il livello di capitalizzazione è tale da non richiedere interventi del sistema bancario a sostegno delle operazioni di investimento.

Se si vuole tenere conto anche dei finanziamenti di medio – lungo termine effettuati dai soci, il margine di struttura primario può anche assumere la seguente configurazione:

(Patrimonio netto + finanziamenti soci) – Attivo fisso

Se, invece, le configurazioni che precedono evidenziano l'insufficienza del capitale proprio e dei finanziamenti stabili dei soci a sostenere gli impieghi in attivo fisso, si include nell'analisi l'apporto delle fonti finanziarie di terzi con scadenza nel medio – lungo periodo:

#### **Margine di struttura secondario:**

(Patrimonio netto + passività finanziarie non correnti) – Attivo fisso

Oppure, eventualmente:

(Patrimonio netto + finanziamenti soci + passività finanziarie non correnti) – Attivo fisso

Se il margine di struttura secondario è positivo, la corretta correlazione tra fonti e impieghi è rispettata.

Come noto, i margini di struttura sopra enucleati possono essere altresì espressi sotto forma di quozienti (o *ratios*, per gli amanti della lingua inglese) e quindi avremo:

#### **Quoziente di struttura primario:**

Patrimonio netto/Attivo fisso

oppure

(Patrimonio netto + finanziamenti soci)/Attivo fisso

#### **Quoziente di struttura secondario:**

(Patrimonio netto + passività finanziarie non correnti)/Attivo fisso

oppure:

(Patrimonio netto + finanziamenti soci + passività finanziarie non correnti)/Attivo fisso

Tutto qua? Niente affatto. Ci sono due importanti precisazioni da effettuare.

La prima è banale: il calcolo del margine di struttura è significativo se i valori di bilancio sono

## QUELLO CHE MARGINE E QUOZIENTE DI STRUTTURA NON DICONO

rispondenti al vero. Il che equivale a dire che se l'attivo risente di politiche di bilancio finalizzate a occultare perdite, quali ad esempio quella di continuare a contabilizzare a valori di libro immobilizzazioni materiali in realtà soggette a svalutazione (ad esempio per sopravvenuta obsolescenza economica), la realtà potrebbe essere ben diversa. Un esempio servirà a chiarire la questione. Consideriamo il seguente stato patrimoniale riclassificato:

| ATTIVO                      | PASSIVO                        |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Attivo fisso<br>200         | Patrimonio netto<br>100        |
| Capitale circolante<br>150  | Debiti finanziari a MLT<br>150 |
|                             | Debiti finanziari a BT<br>100  |
| <b>TOTALE</b><br><b>350</b> | <b>TOTALE</b><br><b>350</b>    |

In tale circostanza avremo, dunque, un margine di struttura secondario pari a:

$$(PN + DMLT) - AF = (100 + 150) - 200 = 50$$

Se, tuttavia, metà dell'attivo fisso fosse in realtà costituito da *assets* obsoleti il cui valore andrebbe svalutato e se ciò non avviene per mere politiche di bilancio, la reale situazione, tenuto conto del fatto che il debito da restituire al sistema bancario è certo, liquido ed esigibile, sarebbe la seguente:

| ATTIVO                      | PASSIVO                        |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Attivo fisso<br>100         | Patrimonio netto<br>0          |
| Capitale circolante<br>150  | Debiti finanziari a MLT<br>150 |
|                             | Debiti finanziari a BT<br>100  |
| <b>TOTALE</b><br><b>250</b> | <b>TOTALE</b><br><b>250</b>    |

In tale circostanza avremo, dunque, un margine di struttura secondario pari a:

$$(PN + DMLT) - AF = (0 + 150) - 100 = 50$$

Il margine di struttura continua ad essere positivo, ma l'azienda, in realtà, dipende integralmente dai finanziatori esterni; e se ricordiamo l'equazione di Modigliani e Miller circa l'effetto della leva finanziaria sul ROE, dipendere da terzi diventa pericolosissimo se le cose si mettono male. La qualità informativa del margine (o del quoziente) di struttura è dunque correlata al fatto che il bilancio sia redatto in maniera veritiera e corretta; in caso contrario la lettura dell'indice ci porterà ad una visione ingannevole, che verrà sconfessata quando sarà ormai troppo tardi.

Seconda osservazione: la durata del passivo deve essere correlata alla durata dell'attivo. Si immagini che l'acquisto di un nuovo *asset* sia finanziato mediante un finanziamento decennale. Ipotizzando di avere uno stato patrimoniale di partenza uguale a quello precedentemente illustrato, supponiamo che il nuovo *asset* abbia un valore di 300, finanziato per il 20% mediante capitale proprio e per l'80% a debito.

## QUELLO CHE MARGINE E QUOZIENTE DI STRUTTURA NON DICONO

| ATTIVO                      | PASSIVO                                |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Attivo fisso<br>200 (+ 300) | Patrimonio netto<br>100 (+ 60)         |
| Capitale circolante<br>150  | Debiti finanziari a MLT<br>150 (+ 240) |
|                             | Debiti finanziari a BT<br>100          |
| <b>TOTALE</b><br><b>650</b> | <b>TOTALE</b><br><b>650</b>            |

Supponiamo tuttavia che il bene acquistato abbia una vita utile di 8 anni, mentre il debito, ammortizzato "alla francese", presenti all'ottavo anno un residuo di 55. Ipotizziamo altresì, per isolare il fenomeno oggetto di studio, che al termine del periodo di ammortamento le voci dello stato patrimoniale relative al rimanente attivo fisso e agli altri debiti a MLT abbiano gli stessi saldi della situazione di partenza:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Attivo fisso<br>200 (+ 0) | Patrimonio netto<br>100 (+ 60)        |
|                           | Debiti finanziari a MLT<br>150 (+ 55) |

In apparenza, avremo un margine di struttura più che rassicurante:

$$(PN + DMLT) - AF = (160 + 205) - 200 = 165$$

In realtà, però, ci troveremo nella spiacevole situazione di dover rimpiazzare il bene, che ha terminato la sua vita utile; pertanto, dovremo quanto prima rifinanziare la spesa prima ancora di aver terminato il pagamento del precedente debito! È dunque vero che sebbene nella circostanza esaminata la correlazione tra fonti e impieghi regga, l'eventuale utilizzo della leva finanziaria per il riacquisto dell'immobilizzazione causerà un peggioramento del rapporto di indebitamento.

Ciò dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che al fine di offrire una visione d'insieme della situazione aziendale, gli indici di bilancio vanno letti congiuntamente; entusiasmarci per la lettura di un singolo dato favorevole potrebbe essere fuorviante e potenzialmente dannoso.

### ERRATA CORRIGE

Nell' mio articolo "*Debito? Sì, ma quanto*", pubblicato sul #60 del 16 febbraio scorso, ho erroneamente scritto, con riferimento al rapporto tra MOL e OF, che il denominatore indica "*il tasso medio di indebitamento aziendale, a sua volta calcolato ponendo a confronto il totale degli interessi passivi con il totale dei debiti finanziari*", quando in realtà è costituito **dai soli oneri finanziari**.

Di tanto mi scuso con i Colleghi e Lettori.

Francesco Rhodio

## CONTABILITA'

## La contabilizzazione dei bonus fiscali derivanti dalla normativa anti-Covid

di Caterina Caputo

Nel 2020 e nel 2021 sono stati erogati, causa emergenza Covid, numerose agevolazioni tributarie al fine di aiutare piccole, micro e medie imprese ad affrontare l'effetto pandemia dal punto di vista economico. Tutto ciò ha comportato dunque l'erogazione di crediti di imposta e contributi a fondo perduto che hanno sostenuto le imprese, se pur in minima parte, durante il periodo in questione. **Ma come contabilizzare ed esporre in bilancio i bonus ricevuti?**

**Contributo a fondo perduto**

Tra le agevolazioni emanate con i D.L. RILANCIO E RISTORI il contributo a fondo perduto, caratterizzato dall'erogazione di liquidità calcolata secondo la diminuzione di fatturato tra il 2019 e il 2020, avendo diversa natura, subirà un diverso trattamento contabile e fiscale; questo, infatti, è stato erogato direttamente dallo Stato, con accredito sul conto corrente bancario alle imprese che ne hanno formulato istanza.

Ci saranno, dunque, da un punto di vista contabile due rilevazioni da fare:

a) la prima al sorgere del credito e dunque alla presentazione della relativa istanza nonché accettazione da parte del sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate: **"Credito Vs. Erario a Contributo C/Esercizio esenti"**

b) la seconda di tipo finanziario a seguito dell'erogazione: **"Banche a Credito Vs Erario"**

Di contro il componente positivo del Conto economico generatosi, sarà accolto tra i contributi alla voce A5 del Conto economico, e parimenti, dovrà essere operata una variazione in diminuzione secondo le modalità sopra riportate e considerando la relativa natura del ricavo, questo credito d'imposta non concorrerà alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

**E il contributo erogato dal Decreto Sostegni DL 41/2021 va imputato nel bilan-**

**cio 2020 oppure nel 2021?**

A tal proposito basti rileggere il principio contabile OIC29 nel quale è evidenziato che: *"... i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio devono essere recepiti nei valori di bilancio (2020) e sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza"*. I fatti, dunque, devono riguardare condizioni già esistenti alla data del 31/12/2020, cosa che nel nostro caso non si configura; né, può individuarsi come condizione già esistente in bilancio 2020. In realtà, un fatto successivo *"può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data"* e pertanto non può portare all'iscrizione di un credito o di un debito che sorgono giuridicamente soltanto nell'esercizio successivo. Dunque il contributo va indicato nel bilancio 2021 e non nel bilancio 2020.

**Bonus sanificazione**

Si tratta di spese sostenute per:

-la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;

-l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

-l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

-l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti;

Il credito d'imposta assumerà in questo caso la natura di contributo in conto esercizio e, quindi, potrà essere contabilizzato come segue:

**"Crediti Compensabili Vs Erario a Contributi in C/Esercizio Esenti"**

## La contabilizzazione dei bonus fiscali derivanti dalla normativa anti-Covid

Da evidenziare però che l'imputazione al conto economico segua un criterio conforme alla relativa durata economica del cespite di riferimento utilizzando, per esempio, la tecnica contabile dei risconti.

Anche in questo caso il credito d'imposta così generatosi non concorrerà alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP; il relativo componente positivo del Conto economico sarà accolto tra i contributi alla voce A5 del Conto economico, e parimenti, dovrà essere operata una variazione in diminuzione secondo le modalità sopra riportate.

### Bonus locazioni

Trattasi di una misura volta ad agevolare le attività commerciali costrette a sostenere le spese di fitto nonostante le restrizioni di chiusura imposte dalla PANDEMIA. La norma è evidenziata nell'art. 8, D.L. n. 137/2020 ed è stata, poi, oggetto di successive integrazioni ed aggiornamenti, di cui in ultimo con la legge di Bilancio 2021. La stessa concede a soggetti caratterizzati da determinati requisiti soggettivi e oggettivi, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione (anche d'azienda o ramo d'azienda), di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Anche in questo caso il credito d'imposta così maturato assume la natura di contributo in conto esercizio e, dovrà contabilizzato come in precedenza già esposto.

A caratteri generali la norma prevede che il credito di imposta di cui sopra possa essere utilizzato o:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- b) in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Anche in questo caso lo stesso non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell'IRAP e sarà classificato fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5 del Conto economico.

## CNDCEC E FNC SUL SUPERBONUS 110%

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato una versione aggiornata del documento di ricerca "Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus". Rispetto alla precedente versione, il lavoro tiene conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, la quale prevede, tra l'altro, l'estensione dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.

Nel documento viene fornito un quadro d'insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.

Al fine di fornire utili strumenti di lavoro ai commercialisti incaricati di fornire i propri servizi professionali in materia di detrazioni edilizie ed energetiche richiamate dal decreto "Rilancio", sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) vengono messi a disposizione, oltre alle check list Ecobonus e Sismabonus (in formato personalizzabile) con il relativo documento di ricerca, anche i modelli di dichiarazioni sostitutive da rendere ai fini del Superbonus, i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al Superbonus e la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate agli interpelli sulla materia, corredata dalla raccolta degli interpelli medesimi in versione integrale, in formato pdf.

Per scaricare gli allegati dall'apposita area riservata creata ai commercialisti sul sito della FNC, basterà compilare un modulo presente sullo stesso sito.

## STUDI

*I Biglietti Fiduciari del Comune di Catanzaro*

di Rino Rubino

I Biglietti Fiduciari o meglio “abusivi” si diffusero principalmente verso la fine del 1866, quelli di taglio più piccolo furono emessi da privati e associazioni di categoria, quelli di taglio più elevato invece furono emessi da istituti di credito. Gli stessi circolarono per pochi anni e vennero ritirati dalla circolazione con legge del 30 aprile 1874.

Essi danno voce alla storia locale che molto improvvisamente viene definita storia minore; ci indicano anche come il privato si sostituisca al pubblico per risolvere determinate situazioni e, non ultimo, mette in risalto la stupenda creatività delle nostre genti.

Fu una monetazione di emergenza e non ufficiale emessa da Banche, Cooperative, Istituzioni, Assicurazioni, che intendevano risolvere la carenza di moneta spicciola che si era venuta a creare pochi anni dopo l'Unità d'Italia, in particolare a partire dagli ultimi mesi del 1866; la loro circolazione era tollerata ma non certo autorizzata dal Governo. Si trattava all'epoca, per la massima parte, di buoni divisionali emessi dai negozianti al minuto di generi alimentari, che maggiormente risentivano della mancanza di valuta spicciola.

Molto interessanti sia come fenomeno storico-economico sia come pubblica manifestazione della fantasia italiana. La dicitura “fiduciari” è dovuta ad uno dei primi studiosi italiani che si è interessato delle banconote il Prof. Cesare Gamberini di Scarfea, il quale ha catalogato per la prima volta in modo sistematico le emissioni italiane di questa tipologia di biglietti; anche un altro studioso della materia si occupò di tali emissioni, Paolo Vimercati Sozzi per come si evince dal suo lavoro “Dissertazione sui nummi popolari cartacei italiani – Stabilimento Gaffuri e Gatti, 1879”: letta all'Ateneo di Bergamo il 21 settembre 1879. Ecco il testo finale dello stesso Paolo Vimercati Sozzi: “Non avendo il Ministero preveduto a prescrivere che chiunque intendesse emettere Boni fosse tenuto presentargliene il tipo, e stabilire un giornale sul quale venissero annunciati, a tutela pubblica dei riceventi, così nessuno potrà accertare completa la collezione dei Boni (ignorandosene l'esistenza) se non forse con ben accurate indagini. A me basta pertanto

averne avuto un sufficientemente ricco numero, per avermi occasionato per primo questa pubblicazione, che godo sia stata ritenuta per utile, di buon animo augurando ad altri l'opportunità di completarla.”

In realtà la dicitura esatta dovrebbe essere “abusivi” perché nessun organo istituzionale,



## *I Biglietti Fiduciari del Comune di Catanzaro*

abilitato alla emissione di monetazione aveva decretato la sua emissione. La mancanza di moneta spicciola e la scaltrezza degli italiani fecero il resto, creando una tipologia di biglietti rara e ricercata.

Nel periodo dal 1866 al 1874, si ebbe in Italia il massimo sviluppo di tali biglietti. Sono a tutti noti tanto gli avvenimenti politici e militari del 1866, quanto le perturbazioni economiche che si verificarono e si diffusero in tutto il giovane Regno, in seguito ai decreti 1, 6 e 17 maggio dello stesso anno, che imponevano il corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito.

Ovunque furono colpiti gli interessi dei commercianti, impiegati, operai e cittadini in genere, e le condizioni peggiorarono ai preparativi della nuova guerra contro l'Austria-Ungheria allo scopo di conquistare Venezia, e il cui esito appariva incerto, aumentavano la sfiducia per il futuro, mentre correva voce che, in caso di sconfitta, le banconote italiane sarebbero diventate carta straccia.

Ora in uno Stato in cui predomina così largamente l'industria rurale, in cui l'attività economica ha la sua sede più nelle campagne che nelle città, è naturale che il medio circolante debba essere rappresentato da monete metalliche piuttosto che da biglietti fiduciari, i quali vengono accettati soltanto dove gli scambi sono numerosi e frequenti e dove l'istituto emittente è ben conosciuto.

L'anno 1866 s'inizia sotto tristi auspici tanto per la finanza pubblica come per il commercio, e le condizioni dell'una e dell'altro fanno presto risentire la loro sinistra influenza sulla circolazione bancaria del nostro paese.

L'Italia, costituitasi in nazione, non aveva esercito, non aveva marina, non arsenali, non porti, non strade ruotabili, non strade ferrate, non un ordinamento amministrativo uniforme; e dopo aver sostenuto le guerre e le altre spese della rivoluzione, creò un esercito, creò una flotta, creò porti, creò arsenali, costruì strade ferrate, strade ruotabili. Per questi numerosi compiti non erano certo sufficienti i capitali del paese; ma la simpatia che godeva l'Italia avevano ispirato fiducia ai capitalisti esteri, i quali si erano affrettati a mandare da noi i loro capitali, per concorrere alle spese iniziate su vasta scala dal governo.

Ma questi concorsi e sussidi, dati sotto forma di prestiti, non potevano durare a lungo, perché le risorse del paese non erano proporzionate ad un tale intempestivo e rapido sviluppo, e perché i debiti, accumulandosi l'uno sull'altro, accrescevano la cifra degli interessi da pagarsi sopra un bilancio in condizioni già poco florido.

La prima naturale conseguenza economica si ebbe con la penuria della moneta divisionale. Occorreva porre un rimedio. Già a soli cinquanta giorni dal primo decreto che ho citato, la Banca Nazionale nel Regno d'Italia e la Banca Nazionale Toscana avevano emesso biglietti da 10, 20 e 50 lire, senza che per questo venisse a ristabilirsi la quantità di cartamoneta fra il biglietto di grosso taglio e quello minore.

Oltre a ciò il biglietto minimo di cui era autorizzata l'emissione, del valore di 10 Lire, rappresentava sempre una forma elevata e poco adatta alle minute contrattazioni indispensabili alla popolazione.

Poiché la stampa dei biglietti andava a rilento, il Governo fu costretto con decreto 15 giugno 1866 a valersi delle marche da bollo del tipo per cambiali, da Lire 5, 10 e 15 mettendole pur esse in circolazione a corso forzoso. Tale espediente non ebbe però buon esito, per cui dopo solo quattro mesi, vi fu posto termine anche a seguito della scoperta di contraffazioni per apposizione di riga di inchiostro nero, sovrapposta alla marca, che cancellavano il DA BOLLO, talché furono ritirate marche per un importo superiore all'iniziale emissione.

A questa caotica situazione monetaria deve aggiungersi la deficienza di monete metalliche divisionali. Era infatti scomparso ogni taglio in argento da Lire 5, 2, 1, 0,50 e 0,20 che emigrarono all'estero, il che produsse notevoli disagi.

Allo scopo di mettere riparo a questo stato di cose, il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio di Parma e qualche grosso Municipio, si erano affrettati ad emettere fedi di credito, o vaglia al portatore da 5 Lire, che ebbero notevole gradimento; ed in precedenza per prima la Banca del Popolo di Firenze, aveva emesso buoni di cassa da una lira, trovando l'immediato favore del pubblico.

E tale esempio venne subito imitato con un'ampiezza talmente stupefacente, che diede immediata misura della necessità monetarie del momento.

E furono le Banche Popolari, di recente istitu-

## *I Biglietti Fiduciari del Comune di Catanzaro*

zione (1864), le Casse di Risparmio, le Camere di Commercio, i Monti di Pietà, i Luoghi Pii (orfanotrofi e ospedali), le Amministrazioni Provinciali e Municipali, le Società Operaie, che – autorizzate dal governo e con opportune garanzie – emisero buoni di cassa divisionali dal taglio delle 3 lire fino a 5 centesimi, che vennero ovunque ben accolti ed accettati. Nel frattempo però il Consiglio di Stato con apposito parere a data 25 giugno 1866 di dichiarò avverso alle emissioni private.

Ma sulla scorta di tali insperati risultati sorsero i così detti abusivi che diedero origine ad una circolazione strana, multiforme, accettata solo in campo locale. Si trattava in genere di piccoli negozianti, che in massima parte senza alcun permesso e senza garanzie, emisero buoni di cassa di cui si prometteva il cambio presso l'emittente in biglietti legali, a multipli e spesso per cifre non inferiori al decuplo dei biglietti divisionali.

Fra questi emittenti privati, qualcuno forse con malizia, trascurò di indicare i luoghi di emissione e le modalità del cambio; altri si servirono artatamente di nomi antiquati ed in disuso per indicare la località di emissione.

Si aggiunga che ognuno emetteva valori a piacimento o che meglio credeva si confacessero al suo commercio, per cui se ne stamparono di tutti i tagli, con disegni diversi, su carta filigranata o comune, spesso volutamente tanto leggera e scadente che potesse mal resistere all'uso. Inoltre anche i nomi delle litografie o delle tipografie, spesso erano volutamente omessi.

Il fenomeno della circolazione fiduciari si è manifestata quasi esclusivamente al nord e nel centro Italia, mentre nel meridione si riscontrano pochissime emissioni. La causa può essere individuata non tanto in una minore attività nei commerci o da maggiore disponibilità di circolante, quanto nel fatto che il Banco di Napoli e quello di Sicilia, fino dai primi mesi del 1866, avevano provveduto all'emissione di piccole polizze e di fedeli di credito nei tagli da 1 e 10 lire.

Già nel 1868, il Governo, preoccupato di questo caotico stato di cose, istituì una Commissione Parlamentare d'inchiesta, che riferì alla Camera, per ben tre volte, i risultati delle proprie indagini. Tale Commissione iniziò i propri lavori nella data del 10 marzo 1868 e li portò a termine nella data del 28 novembre 1868. La relativa documentazione fu consegnata alla Commissione dal Senatore A. Scialoja, già Ministro delle Finanze.

Questa disordinata circolazione di moneta spicciola obbliga il Governo ad intervenire ed a mettere in atto, nel 1873, una serie di provvedimenti aventi lo scopo di riprendere il controllo della circolazione monetaria. Con una circolare ministeriale del 22 giugno viene imposto agli Istituti di credito di iniziare il ritiro dei biglietti non autorizzati, con legge del 20 febbraio 1874 viene imposto il divieto di tali emissioni alle Banche Popolari e infine la Legge del 30 aprile 1874 n.1920 impone lo stesso divieto agli enti giuridici, alle società ed ai privati. L'articolo 1 dice: "Durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, Società od Ente Giuridico di emettere biglietti di banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista, ad eccezione dei seguenti Istituti: Banca Nazionale del Regno d'Italia, Banco di Napoli, Banca Nazionale Toscana, Banca Romana, Banco di Sicilia, Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio d'Italia...". L'articolo 30 proibisce "i biglietti denominati di giuoco o complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca".

Il termine per il rimborso dei biglietti fiduciari, dopo varie proroghe, viene definitivamente stabilito al 31 dicembre 1876.

Ad oggi di tali biglietti fiduciari se ne conoscono oltre 2.500, quasi tutti **estremamente rari od introvabili**, ma ogni tanto se ne scoprono di nuovi, specialmente quelli relativi alle modeste emissioni effettuate da bottegai e privati, che riuscirono a sottrarsi alle incomplete indagini del Ministero e che non comparvero quindi negli elenchi ufficiali; per molti di essi si hanno soltanto notizie bibliografiche. Ad oggi tali biglietti sono classificati nei cataloghi specializzati con la sigla "**R5: della massima rarità, introvabili**".

Recentemente hanno avuto un aumento nelle richieste da parte dei collezionisti, in particolar modo da quelli proprietari delle collezioni più avanzate.

I Biglietti Fiduciari emessi dal Comune di Catanzaro hanno una dimensione di mm 96 per 68 e furono stampati dalla Litografia Richter di Napoli del valore di 5, 10 e 15 centesimi; da notizie storiche sembra che furono emesse pochissime serie, oltre a questa citata nel mio articolo e di mia proprietà, si è a conoscenza soltanto di un'altra serie posseduta da un collezionista di Bologna. **In Calabria soltanto il Comune di Catanzaro emise tali biglietti.**

## LETTURE

a cura di Rino Rubino



*Anche sul tema delle tasse, dalle colonne del Carlino, Giosuè Carducci accese un robusto dibattito molto chiaro fin dal titolo dell'intervento. All'interno di questa polemica il giornale stesso, attraverso la penna di Padovani, rispose (e non solo al poeta) puntualizzando che "(...) se il Carducci avesse preveduto le strane deduzioni che molti egregi colleghi si sono compiaciuti di trarre dalla sua epistola, egli, vincendo la passeggera stizza, avrebbe preferito di pagare silenziosamente, anziché farlo – poiché egli pagherà di certo ugualmente – tra i chiacchiericci e il pettegoleume delle allegre comari della stampa (...)". Nei giorni che seguirono, sia pur con uno sconto di duemila lire, il poeta si mise in pari con l'erario...*

**E IO LE TASSE NON LE PAGO!**

Or fa due anni il signor Agente delle tasse che mandò interrogandomi de' miei redditi di scrittore risposi denunziando lire circa duemila annue, per allora: ricchezza, aggiungevo, veramente mobile, e che negli anni a venire poteva essere meno e anche nulla.

Allora il signor Agente riconobbe la giustezza delle riserve. Oggi egli esce a tassarmi per lire ottomila all'anno.

L'uscita è peregrina: io sono dunque, a sentenza del signor Agente, mentitore e frodatore allo Stato.

Il signor Agente mi pare ignorar molte cose: anzi tutto la coscienza che si deve alla gente onesta che non ha mai mentito: in fine la produzione mia letteraria e l'economia libraria.

Se conoscesse me, il signor Agente saprebbe che io non faccio il mestiere: io scrivo come e quando mi pare. E in que-



sti ultimi tre anni, se avesse, come doveva, cercato, di mio non avrebbe trovato niente nelle Riviste credute paganti. Non son collaboratore di nessun giornale. Qualcuno che accettò certe mie comunicazioni mi fece grazioso favore non esigendo il prezzo dell'inserzione.

Cerchi il signor Agente contratti che mi garantiscano una rendita annuale per mia proprietà letteraria.

Troverà che, se mi venga a mancare la pazienza e ai signori Zanichelli la voglia di raccogliere e stampare da un anno all'altro un volume di cose già note, le lire duemila vanno esse pigliando il volo verso più facili e felici scriventi.

Ecco tutto. Né io spenderò più carta o tempo per avvanzar richiami contro il signor Agente, che mi ha, ripetuto, ingiuriato.

Il richiamo io la faccio qui, pubblico.

Accuso cioè al Governo e all'opinione il signor Agente, di oltraggio, d'ignoranza, d'arbitrio a rendere iniqua e odiosa la legge.

E non pago.

Avanti.

Giosuè Carducci  
(23 settembre 1893)

## RIFLESSIONI

## Ricordi, emozioni e vino

di Roberto Poliscchio

Scrivo in un pomeriggio di domenica, mentre sorseggio un **passito** Mantonico (vitigno 100% Montonico Bianco) **di un vignaiolo/contadino** (se vi capita un eventuale sedimento è prova di genuinità), precisamente dell'Azienda Agricola **Lucà Santino** di Bianco (RC). Socio di Fivi (<https://www.fivi.it/>).

Qualcuno li chiama *vini da meditazione*, credo sia vero. Io ho ripensato al libro in foto di **Lorenzo Corino** "**L'ESSENZA del VINO e della viticoltura naturale**" che ho terminato di leggere recentemente e alle impressioni della mia giovinezza, quando con papà e mamma si andava per campagne a trovare contadini che "**quadri meravigliosi**": campagne, cortili campestri, l'aia per i polli, la stalla, gli alberi da frutta e, a volte, i vigneti. Poi qualche volta si andava alle "osterie fuori porta" per i sapori e i profumi "calabresi" della cucina tipica. Non dimenticherò mai, negli 1965-68, **Peppinu** della prima sede dell'**OSTERIA DUE MARI** a **Tirriolo** (CZ) chiamata così – penso – perché dal muretto vicino si scorgevano il mar Tirreno e lo Jonio, poi la stessa si spostò e tale vista è dalle finestre. Di anni ne sono passati tantissimi, ma il "pollo alla diavola" di allora chi lo dimentica [info sulla storia su <http://www.duemari.com/it/storia-8...>].

**La civiltà contadina me l'hanno insegnato da piccolo**, forse per questo motivo "*divoro*" tutti i libri dove imparo di olio, vino, **agricoltura come questo che ho citato** (Editor Antonella Manuli, acquistabile su Amazon) **e che tiene ben presente la sostenibilità economica delle aziende agricole**. Leggendolo si percepirà molto del mondo del vino (per me così è stato) e forse il perché dei vini che

consumo o di cui ogni tanto scrivo ... "**dalla vigna ... al bicchiere**". Per maggiori info suggerisco l'intervista rilasciata a **Paolo Massobrio** da leggere su <https://www.ilgolosario.it/it/disciplinari-dei-vini-intervista-lorenzo-corino>.

Qui cos'aggiungere? Lorenzo Corino è noto a chi lo conosce – anche solo di nome, come me – per la passione, l'impegno ed il fervore con i quali porta avanti le sue idee e soprattutto il suo sapere derivante dal contatto con la terra e dai suoi contributi scientifici. Il libro contiene una **prefazione bellissima di Angelo Gaja** che chiude così "*L'interpretazione dei tuoi sogni ha spronato me ed i viticoltori che ti leggono a cercar di fare di meglio. Grazie Lorenzo, continua a scrivere*".

La suddivisione del volume è ben congegnata: Ambiente Agricolo, Sostenibilità, Vino ed emozioni, Passaggio in Toscana, Multimediale, Prospettive. Impossibile per me, *non esperto*, condensare il contenuto in uno breve spazio posso solo dire che si scoprirà "l'essenza del vino". Non può essere diversamente se **Lorenzo rappresenta la sesta generazione di vignaioli a Costigliole d'Asti, ha ideato "il Metodo Corino"** (Marchio Registrato e brevetto depositato) **per la produzione di uva e vino naturale**. Dal gennaio 2013 conduce un progetto vitivinicolo e ambientale di una fattoria in maremma Toscana <https://fattorialamaliosa.it/>.



# Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

## George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi ha curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

**INTRODUZIONE:** Il viaggio di Gissing è giunto ormai al termine. Tempo per raccontarci di un'ultima sorpresa: l'eleganza dell'edificio adibito a mattatoio, un'immagine che per Gissing sembra tratta da un libro di fantascienza. L'ultimo omaggio alle persone gradevoli, veri e propri eroi quotidiani, da lui incontrate in questo viaggio, è dedicato al curatore del Museo di Reggio, un lavoratore entusiasta della sua professione, che doveva scontrarsi con l'annosa mancanza di mezzi.

### Capitolo XVIII (Parte seconda)

#### Reggio

Mentre stavo ancora pensando a quella lapide commemorativa, mi ritrovai davanti alla Cattedrale. Come struttura ha poco fascino, risalente solo al XVII secolo, e pesantemente restaurata in tempi più recenti; ma la prima vista della facciata è stranamente toccante. Poiché su tutta la facciata, a grandi lettere, leggibili per chi vi gira intorno, è incisa una riga dagli Atti degli Apostoli:

"Circumlegentes devenimus Rhegium"(1).

Oltre le magniloquenti parole che circondano la cupola di San Pietro, non avevo visto nessuna iscrizione su un tempio cristiano che mi apparisse così impressionante. "Muovendoci lungo la costa giungemmo a Reggio". Paolo e-

ra in viaggio da Cesarea a Roma, e la sua nave toccò terra lì, nel porto sicuro sotto l'Aspromonte. Il fatto mi è abbastanza familiare, ma, occupato com'ero in altri pensieri, non mi era ancora venuto in mente; il più pio pellegrino nei tempi passati non avrebbe potuto sentirsi più fortemente colpito di me quando intravidi quelle parole. Se dovessi abitare a Reggio, non passerei mai davanti alla Cattedrale senza soffermarmi a leggere e pensare; l'iscrizione non perderebbe mai il suo potere sulla mia immaginazione. Per me unisce due elementi di commovente interesse: un fatto vivido del mondo antico, registrato nella musicalità dell'antica lingua. Per tutto il giorno le parole risuonarono nella mia testa, come anche a Roma mi ero ritrovato a mormorare tra me e me: "Aedificabo ecclesiam meam"(2). Che nobile solennità in queste parole latine! E quanto è vasto il significato storico di parole così monumentali! Faccia il moralista chi lo vorrà: per me era sufficiente sentire con gioia quell'armonia dai toni profondi e per emozionarmi con la visione insolita di cose antiche rinnovate.

Era domenica, che a Reggio è giorno di mercato. Folle di contadini erano entrate in città con i prodotti dei campi e dell'orto; tutti gli spazi aperti erano occupati da bancarelle temporanee; lì accanto c'erano innumerevoli asini, legati fino a quando gli affari non sarebbero finiti. I prodotti esposti erano di ottima qualità, soprattutto le verdure, notai che la parte bianca dei cavolfiori misura più di un piede. Dei costumi c'era poco da osservare, sebbene il berretto lungo e morbido indossato dalla maggior parte degli uomini, appeso come una borsa sopra un orecchio fin quasi alla spalla, è pittoresco. Le portatrici d'acqua, con un barile lungo e sottile che poggiava longitudinalmente sulle loro teste imbottite, attiravano l'attenzione mentre andavano e venivano dalle fontane. Persone di bell'aspetto, modi seri e che fanno i loro affari senza chiasso. Fu la mia ultima vista dei montanari calabresi e fino alla fine si mostrarono meritevoli del mio interes-

## Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

se e del mio rispetto. Quando le città avranno prosciugato forze e virtù della loro popolazione, sarà gente come questa, resa forte dal libero respiro del cielo e dall'odore della terra, che rinnoverà una razza divenuta flaccida.

Camminando oltre la città in direzione sud, dove la sagoma dell'Etna si vede più chiaramente tra le montagne più basse, mi ritrovai ad avvicinarmi a quello che sembrava un bell'edificio pubblico, un museo o una galleria d'arte. Era un edificio lungo, abbellito da un portico e colorato efficacemente di rosso opaco; tutt'intorno c'erano alberi di limone e dietro diverse belle palme a sovrastarne il tetto. Mosso dalla curiosità, affrettai i passi e, avvicinandomi, mi sentivo sicuro che doveva trattarsi di qualche istituzione interessante di cui non avevo sentito parlare. Di lì a poco vidi lungo la facciata una fila di teste di buoi scolpite nella pietra: un ornamento decisamente sorprendente. Infine i miei occhi scorsero, oltre il maestoso ingresso, la parola "Macello", e con stupore mi accorsi che questa bella struttura, così piacevolmente situata, non era altro che il mattatoio cittadino. Esiste qualcosa di simile altrove? Era un singolare frammento di civiltà avanzata, curiosamente fuori posto rispetto ai pensieri che mi avevano occupato durante il mio cammino. Perché, mi chiedevo, Reggio aveva prestato un'attenzione così eccezionale a questo settore della sua vita quotidiana? Non sapevo se approvare questa franca esibizione di zelo carnivoro; ovviamente si può dire qualcosa a suo favore, eppure, d'altra parte, un uomo che si tormenta con scrupoli più fini sceglierebbe forse di non farsi rammentare l'ascia e il coltello da macellaio, preferendo che cose del genere siano sottratte alla luce del giorno. Mi diede, in quel momento, la strana sensazione di essermi addentrato nel mondo di quei romanzieri che immaginano il futuro; un macello dall'architettura raffinata, immerso in un boschetto di limoni e palme da dattero, suggeriva l'ideale sognante di qualche riformatore il cui palato rifuggiva dal vegetarianismo. Secondo me questo non avrebbe dovuto esistere nel paesaggio che si estendeva

intorno a me. Aveva messo alla prova il mio modernismo; mi voltai di colpo, per perderne l'impressione il prima possibile.

Nessuno si era preso disturbi del genere per fornire una sede attraente alla collezione di antichità che la città possiede. Il curatore che mi guidò attraverso il museo (ovviamente ero l'unico visitatore) si lamentava che fosse solo comunale e il governo italiano non si era ancora preoccupato di prenderlo sotto il suo controllo; era un entusiasta, e parlava con sentimento del tempo e della cura che aveva dedicato a queste preziose reliquie - *sedici anni di vita* - e, dopotutto, a chi importava? C'era una piccola biblioteca di opere archeologiche, che conteneva solo due volumi del *Corpus Inscriptionum Latinarum*(3); chi, chiedeva tristemente il curatore, avrebbe fornito i soldi per acquistare il resto? Sulle pareti c'era posto per alcuni quadri moderni di soggetto locale. Uno rappresentava un pascolo sulle alture dell'Aspromonte, pastori e loro bestiame in mezzo a una ricca vegetazione, sotto un cielo estivo, con cime purpuree che li racchiudevano su ogni lato; l'altro, anch'esso uno scenario montano calabrese, ma severamente maestoso nelle luci di una tempesta; uno scuro laghetto di montagna, un torrente impetuoso, una solitaria landa disabitata. Dando il nome del pittore, il mio sconsolato compagno scosse la testa e sospirò "*Morto! Morto!*".

Prima che me ne andassi, fu aperto il libro dei visitatori per la mia firma. Dalla fondazione del museo erano state riempite solo una ventina di pagine e la maggior parte dei nomi erano tedeschi. Per fortuna diedi uno sguardo all'inizio, e lì, sulla prima pagina, c'era scritto "Francois Lenormant, Membre de l'Institut de France", la data era il 1882. I caratteri piccoli e delicati si addicevano alla persona che immaginavo io; incontrare il suo nome così inaspettatamente mi diede un brivido di piacere; era come essere condotto all'improvviso alla presenza stessa di colui il cui spirito mi aveva guidato, istruito, portato in una deliziosa compagnia durante il mio girovagare. Quando mi

## Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

rivolsi al curatore e gli parlai di questa scoperta, la sintonia gli illuminò subito il viso. Sì, sì! Rammentò la visita; aveva un ricordo molto vivido di Lenormant: "un bravo giovane!" Quindi, condusse la mia attenzione su un foglietto di carta incollato nella copertina interna del libro, su cui erano scritte a matita alcune lettere greche; provenivano dalla mano dello stesso Lenormant, che aveva tirato fuori la matita per illustrare qualcosa che stava spiegando su un'iscrizione greca nel museo. Questo frammento era stato accuratamente conservato dal buon curatore; la sua devozione mi toccò e mi deliziò.

Non avrei potuto desiderare un episodio più felice per la fine del mio viaggio; per puro caso quella visita al museo era stata rinviata all'ultima mattina e, mentre oziavo durante il pomeriggio per via Plutino, il mio stato d'animo per l'addio era in piena sintonia con quello con cui ero approdato da Napoli sulla sponda calabrese. Così difficile da afferrare e da con-

servare, lo stato d'animo corrisponde meramente a una predisposizione intellettuale - difficile, in ogni caso, per colui che non può plasmare la sua vita come vuole e che le circostanze minacciano sempre con cupe molestie. Solo e tranquillo, udivo lo sciabordio delle onde: vidi la sera calare sull'Etna avvolto dalle nubi, luci scintillanti si accesero su Scilla e Cariddi e, mentre guardavo per l'ultima volta verso il Mar Ionio, desideravo che fosse mio il vagare senza fine attraverso il silenzio del mondo antico fino quella giornata e attraverso tutti i suoi suoni dimenticati.

### NOTE:

- (1) Muovendoci lungo la costa giungemmo a Reggio. - Atti degli Apostoli, 28.13
- (2) Edificherò la mia chiesa. - Matteo, 16:18-19
- (3) Il CIL raccoglie e cataloga tutte le iscrizioni epigrafiche latine dall'intero territorio dell'Impero romano. È attualmente costituito da 17 volumi e all'epoca del viaggio di Gissing in Calabria erano 15.

## Fine del viaggio...

Giunge così al termine, dopo quasi quattro anni e 41 numeri della newsletter "Il Valore", il prezioso lavoro offertoci da **Ferdinando Grande**, che ha tradotto per noi il celeberrimo diario di viaggio "*By the Ionian Sea: Notes of a Ramble in Southern*" del romanziere inglese George Robert Gissing, ardente appassionato di cultura greca e della Magna Grecia.

Grazie a Ferdinando abbiamo vissuto il tour in Calabria effettuato nel 1897 da Gissing, sin dalla sua partenza in battello da Napoli diretto a Paola, fino all'arrivo, raccontato in questo numero, a Reggio Calabria.

Diciotto capitoli, tante quante furono le tappe segnate dall'illustre viaggiatore, impeccabilmente tradotti in italiano da Ferdinando Grande: *Da Napoli, Paola, La tomba di Alarico, Taranto, Dolce Galaesi flumen, La tavola dei paladini, Cotrone, Volti lungo il cammino, Il mio amico dottore, Figli della terra, Il monte del rifugio, Catanzaro, La cima della brezza, Squillace, Miseria, Cassiodoro, La grotta, Reggio*.

Per tutto questo sono certo di non sbagliare rivolgendo a Ferdinando Grande, a nome di tutti i Colleghi e dei molti altri Lettori che ricevono per "inoltra" la newsletter "Il Valore della professione", un grazie di cuore per tanto competente impegno, unitamente agli auguri più sinceri per i suoi alti studi.

Tutti assieme gli rivolgiamo anche un "arrivederci" su queste pagine.

Antonio Bevacqua

## CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Piazza Prefettura anni 40

Nella prima foto, una vecchia immagine di Piazza Grimaldi, in evidenza alcune insegne di attività commerciali. La sala da barba di *B. Mirabello*, la farmacia del dottor *Cognetti*, un negozio di generi alimentari. Nella stessa foto, in alto a sinistra, la pubblicità della *“Lodis, per lucidare le vostre calzature”*. Al centro della piazza un giovane con un plico di documenti in mano, era forse un nostro Collega?

Nella seconda foto, una vecchia immagine di Piazza Prefettura dei primi anni '40. La piazza molto animata dal passeggio dei nostri concittadini. Sulle mura delle vecchie costruzioni diverse insegne pubblicitarie: *“Lanerossi Tessuti Filati Coperte”*, *“Tre Teste, la migliore lama da barba”*.